PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO

4.1 INTRODUZIONE	2
4.2 SISTEMI INFORMATIVI	2
4.2.1 Descrizione dei Sistemi Informativi	
4.2.2 Accesso e utilizzo del sistema	
4.3 OBBLIGHI DEGLI UTENTI E DEL TRASPORTATORE	4
4.3.1 Obblighi degli Utenti	
4.3.2 Obblighi del Trasportatore	

4.1 INTRODUZIONE

Il capitolo descrive le caratteristiche dei sistemi per lo scambio di dati e informazioni tra gli Utenti e il Trasportatore. Descrive altresì le modalità d'accesso e utilizzo del sistema informativo e gli obblighi delle Parti.

Il possesso di un'adeguata competenza nell'uso dei sistemi informativi da parte degli Utenti non è vincolante per la stipula del Contratto di Trasporto. Costituisce tuttavia un requisito tecnico fondamentale per garantire un efficace scambio di dati. Per quanto detto, prolungati utilizzi impropri del sistema possono costituire un motivo di risoluzione del contratto, come descritto nel sottoparagrafo 18.3.1.a).ii del capitolo "Responsabilità delle Parti".

4.2 SISTEMI INFORMATIVI

4.2.1 Descrizione dei Sistemi Informativi

Per gestire le attività di trasporto di Gas Naturale e lo scambio di dati tra gli Utenti e il Trasportatore, si utilizzano i seguenti strumenti informatici:

- a) Posta Elettronica, Posta elettronica certificata e Internet, che il Trasportatore utilizza per le comunicazioni con gli Utenti e la comunità;
- b) Microsoft Office, che il Trasportatore utilizza per l'elaborazione dei dati delle attività di trasporto;
- c) Server della rete informatica del Trasportatore, opportunamente dimensionato e utilizzato per l'archiviazione dei dati di trasporto;
- d) Applicativo Polaris Portale SGI, che gli Utenti utilizzano per l'invio al Trasportatore dei propri programmi di trasporto e per la comunicazione al Trasportatore dei dati identificativi dei soggetti a cui forniscono gas naturale presso Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione, attraverso gli indirizzi specificati nel sito Internet del Trasportatore. Il manuale del <u>l'Applicativo</u> <u>Portale SGIPolaris</u> è pubblicato sul sito internet del Trasportatore.

L'Applicativo Polaris ha al suo interno anche un modulo dedicato al recepimento delle informazioni provenienti dalle Imprese di Distribuzione ai fini dell'applicazione delle procedure di allocazione del gas ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione.



4.2.2 Accesso e utilizzo del sistema

La trasmissione dei dati da parte degli Utenti, verso il Trasportatore, avviene tramite:

- o l'applicativo Polaris Portale SGI;
- la posta elettronica (utilizzando i fogli MS Excel standardizzati messi a disposizione dal Trasportatore stesso nel proprio sito Internet) nel caso in cui l'applicativo Polaris il Portale SGI non risulti disponibile.;
- la posta elettronica certificata

In caso d'impossibilità di utilizzo della posta elettronica di una delle due parti, i dati possono essere inviati dall'Utente tramite Fax al numero reso disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

Nell'Allegato 4A sono riassunte le modalità di scambio di informazioni tra l'Utente ed il Trasportatore per le seguenti attività:

- a) Richiesta di trasferimento di capacità;
- b) Richiesta di cessione di capacità;
- c) Richiesta di incremento di capacità;
- d) Richiesta di capacità per Avviamento;
- e) Programma annuale di trasporto;
- f) Programma mensile di trasporto;
- g) Programma settimanale di trasporto;
- h) Programma giornaliero di trasporto;
- i) Richiesta di modifica dell'accordo di allocazione (nuovo entrante);
- j) Richiesta di modifica della regola di allocazione;
- k) Comunicazione delle quantità allocate.

Le competenze minime necessarie agli Utenti per un efficiente scambio dei dati sono:

- conoscenza adeguata dell'applicativo Polaris;
- conoscenza adeguata della gestione della Posta Elettronica;
- conoscenza adeguata degli strumenti Microsoft Office (in particolare MS Excel);
- conoscenza adeguata di Internet.



4.3 OBBLIGHI DEGLI UTENTI E DEL TRASPORTATORE

4.3.1 Obblighi degli Utenti

Gli Utenti, relativamente allo scambio e gestione delle informazioni con il Trasportatore, s'impegnano a adottare le opportune misure di controllo e prevenzione per garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

L'Utente ha l'obbligo di informare tempestivamente il Trasportatore in caso di trasmissione di dati con virus, deterioramento dei dati trasmessi o in altri casi dove si verifichi un uso improprio del sistema. L'Utente dovrà contattare il Trasportatore attraverso i canali definiti nel sito del Trasportatore.

L'Utente ha l'obbligo di utilizzare, per lo scambio dei dati, i moduli predefiniti dal Trasportatore e reperibili sul sito Internet del Trasportatore stesso¹.

L'Utente ha l'obbligo di fornire al Trasportatore una lista di contatti di riferimento², presso l'Utente stesso, abilitati allo scambio dei dati. Soltanto i dati ricevuti da questi contatti saranno considerati come validi dal Trasportatore. L'Utente si impegna inoltre a mantenere aggiornata la lista di contatti.

L'Utente s'impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali del Trasportatore nel pieno rispetto della Legge n° 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni.

4.3.2 Obblighi del Trasportatore

Il Trasportatore effettua le comunicazioni con gli Utenti e gli altri operatori attraverso l'uso degli strumenti elettronici definiti nel sottoparagrafo 4.2.1 e ritenuti più opportuni a seconda della tipologia della comunicazione.

Il Trasportatore, relativamente allo scambio e gestione delle informazioni con gli Utenti, s'impegna a adottare le opportune misure di controllo e prevenzione per garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

Il Trasportatore ha l'obbligo di rendere disponibili sul proprio sito internet tutte le informazioni relative alle indisponibilità degli applicativi informatici messi a disposizione dell'Utente, classificando i malfunzionamenti secondo la durata del disservizio, notificando l'indisponibilità agli Utenti via email, e di identificare una

² Il modulo per l'invio della lista è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.



¹ Tutte le dichiarazioni da fornire sono da intendersi come "Dichiarazioni sostitutive di atto notorio", sottoscritte pertanto dal legale rappresentante o da un soggetto dotato di procura adeguata (i moduli per la dichiarazione di titolarità dei poteri di rappresentanza sono disponibili sul sito Internet del Trasportatore).

modalità alternativa per lo scambio dei dati. L'impresa di trasporto comunica tempestivamente l'avvenuto ripristino del servizio.

Prima dell'implementazione di nuove funzionalità di applicativi informatici, il Trasportatore è tenuto a rendere disponibile all'Utente una descrizione di dettaglio della modifica che intende effettuare, indicando sia gli effetti attesi sull'operatività sia le tempistiche di messa in produzione. All'Utente viene riconosciuto il diritto di esprimere un parere, da ritenersi non vincolante per l'Impresa di trasporto, entro i dieci giorni lavorativi successivi alla data di messa a disposizione dell'informativa.

Il Trasportatore si impegna a effettuare il trattamento dei dati relativi agli Utenti nel pieno rispetto della Legge n° 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, il Trasportatore garantisce la riservatezza dei dati elaborandoli e archiviandoli nel proprio sistema informativo privato e non accessibile dall'esterno.



ALLEGATO 4A

TABELLA TEMPI E MODALITÀ DEL COORDINAMENTO INFORMATIVO

4A.1 RICHIESTE DI CAPACITA' AD ANNO TERMICO AVVIATO (CAPITOLO 5)	2
4A.1.1 Richiesta di incremento (o di nuovo conferimento) di capacità	2
4A.1.2 Richiesta di capacità per avviamento	3
TA. 1.2 Montesta di Capacita per avvianiento	
TRANSAZIONI DI CAPACITA' (CAPITOLO 7)	5
4A.1.3 Richiesta di cessione capacità	5
4A.1.4 Richiesta di trasferimento capacità	5
4A.2 PRENOTAZIONE, ASSEGNAZIONE E RIASSEGNAZIONE (CAPITOLO 8)	7
4A.2.1 Prenotazione Annuale	7
4A.2.2 Prenotazione Mensile	8
4A.2.3 Prenotazione Settimanale	9
4A.2.4 Prenotazione Giornaliera (Prenotazione /Ri-prenotazione)	10
4A.3 ALLOCAZIONI (CAPITOLO 9)	13
4A.3.1 Modifica accordo di allocazione (nuovo entrante)	13
4A.3.2 Modifica regola di allocazione	15
4A.3.3 Comunicazione quantità allocate (Punti di Riconsegna su RR non	
interconnessi a impianti di distribuzione)	15
4A.3.4 Comunicazione quantità allocate (Punti di Riconsegna su RR	
interconnessi a impianti di distribuzione)	16
III.GI GOIIII.G331 & IIII.piaiiu ui ui3u ibu£i0II.c/	10



Il Trasportatore rende disponibile agli Utenti che hanno sottoscritto il Contratto di Trasporto l'accesso al Portale SGI, un servizio informatico con interfaccia WEB per la gestione via internet dei processi di conferimento, cessione e trasferimento di capacità di trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore come previsti dal Codice di Rete. Il Portale SGI è inoltre il sistema informatico per caricare le prenotazioni e per mettere a disposizione degli Utenti le allocazioni dei quantitativi di gas.

<u>Il Portale SGI (di seguito Portale) è accessibile attraverso apposito link pubblicato sul sito internet del Trasportatore.</u>

<u>Le richieste di conferimento di capacità ad inizio Anno Termico di cui al Capitolo 5 paragrafo 5.5 vengono presentate attraverso il Portale entro le tempistiche previste nello stesso Capitolo 5.</u>

4A.1 RICHIESTE DI CAPACITA' AD ANNO TERMICO AVVIATO (CAPITOLO 5)

4A.1.1 Richiesta di incremento (o di nuovo conferimento) di capacità

MESE M-1	MESE M	MESE M+1
(a)	(b) (c)	(d)
ultimo giorno lav del mese	11° lav 14° lav	1

- (a) Pubblicazione Capacità PdR/PdC
- (b) Termine ultimo richieste conferimenti di capacità ad anno termico avviato
- (c) Convalida richieste di conferimento di capacità ad anno termico avviato
- (d) Efficacia della richiesta

Ri	Richiesta di conferimento/incremento di capacità ad Anno Termico Avviato				
Attività	Da parte di	Quando	Come		
	-		Modulo		
Invio della richiesta	Utente	Entro l'11° giorno <u>l</u> avorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili	Portale Anticipata tramite email In originale via posta elettronica certificata o posta raccomandata entro la fine del mese M. Disponibile sul sito internet del		
Risposta alla richiesta	Trasportatore	Entro il 14° giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili.	Trasportatore PortaleTramite email		



		Richiesta di conferimento a seguito di scosta	amento	
MESE M-1		MESE M		MESE M+1
	(c)	(a)	(b)	_
	1	entro il giorno 28	+2gg da (a)	

- (a) Pubblicazione Allocazioni definitive relative al mese M-1
- (b) Termine ultimo richieste conferimenti di capacità ad anno termico avviato
- (c) Efficacia della richiesta di incremento

Attività	Da parte di	ichiesta di conferimento a seguito d Quando	Come	Modulo
Attivita	Da parte ur	- 40-0		WOUUIO
Invio della	Utente	Entro 2 giorni lavorativi dalla	Anticipata tramite	Disponibile sul sito
richiesta		pubblicazione delle allocazioni	email	internet del
		definitive relative al mese M-1		Trasportatore
			In originale via	
			posta elettronica	
			certificata o posta	
			raccomandata entro	
			la fine del mese M	
Risposta alla	Trasportatore	Entro la fine del mese M	Tramite email	

Richiesta di capacità per avviamento

	Richiesta di capacità per avviamento Punto di Riconsegna su RR		
Attività	Da parte di	Quando	Come Modulo
Invio della richiesta di capacità per l'avviamento	Utente	Successivamente alla pubblicazione del Punto di Riconsegna fra i Punti di prossima attivazione, almeno 7 giorni lavorativi precedenti alla data di avviamento richiesta	Portale La data effettiva dell'intervento sarà concordata compatibilmente con le esigenze tecniche del Trasportatore. Anticipata tramite e-mail In originale via posta elettronica certificata e posta raccomandata Disponibile sul sito internet del Trasportatore La data effettiva dell'intervento sarà concordata compatibilmente con le esigenze tecniche del Trasportatore
Risposta del Trasportatore	Trasportatore	A valle delle verifiche di cui al paragrafo 6.2 del capitolo "Richiesta di realizzazione di	Tramite e-mail Portale



nuovi punti di consegna/riconsegna e per il potenziamento di punti esistenti"	
poteriziamento di punti esistenti	

Richie	Richiesta di capacità per avviamento Punto di consegna da Produzione Locale o nuove produzioni				
Attività	Da parte di	Quando	Come Modulo		
Invio della richiesta di capacità per l'avviamento	Utente	Successivamente alla pubblicazione del Punto di Consegna da Produzione Locale o nuove produzioni fra i punti di prossima attivazione, almeno 7 giorni lavorativi precedenti alla data di avviamento richiesta.	PortaleAnticipata tramite e-mail La data effettiva dell'intervento sarà concordata compatibilmente con le esigenze tecniche del Trasportatore. In originale via posta elettronica certificata o posta raccomandata Disponibile sul sito internet del Trasportatore La data effettiva dell'intervento sarà concordata compatibilmente con le esigenze		
Risposta del Trasportatore	Trasportatore	A valle delle verifiche di cui al paragrafo 6.2 del capitolo "Richiesta di realizzazione di nuovi punti di consegna/riconsegna e per il potenziamento di punti esistenti"	PortaleTramite e-mail		



TRANSAZIONI DI CAPACITA' (CAPITOLO 7)

4A.1.2 Richiesta di cessione capacità

MESE M-1	MESE M+1	
	(a) (b)	(c)
	16° lav 18° lav	1

- (a) Termine ultimo richieste cessione di capacità
- (b) Convalida richieste di cessione di capacità
- (c) Efficacia della richiesta

	Richiesta di cessione capacità			
Attività	Da parte di	Quando	Come Modulo	
Invio richiesta di cessione di capacità	Utente cedente	Entro il 16° giorno lavorativo del mese precedente a quello di efficacia	PortaleAnticipata tramite e-mail In originale via posta elettronica certificata o posta raccomandata entro la fine del mese M Controfirmata dalle parti coinvolte Disponibile sul sito internet del Trasportatore	
Risposta del Trasportatore	Trasportatore	Entro il 18° giorno lavorativo del mese precedente a quello di efficacia della cessione	PortaleTramite e-mail in c.c. all'Utente cessionario e all'Utente cedente	
Efficacia della cessione		1° giorno del mese successivo		

4A.1.3 Richiesta di trasferimento capacità

Richiesta di trasferimento di capacità


MESE M-1	MESE M	MESE M+1
	(a) (b) (c)	(d)
	10° lav 12° lav 14° lav	1

- (a) Termine ultimo richieste trasferimento di capacità
- (b) Convalida richieste trasferimento di capacità
- (c) Termine ultimo richieste reintegri di capacità
- (d) Efficacia della richieste di trasferimento/reintegro

	Richiesta di trasferimento capacità					
Attività	Da parte di	Quando	Come			
Ricevimento della Richiesta di trasferimento di capacità, contenente l'indicazione degli Utenti uscenti e della capacità da trasferire da ciascuno	Utente subentrante	Entro il 10° giorno lavorativo del mese precedente quello di efficacia del trasferimento	Anticipata tramite e-mail In originale via posta elettronica certificata o posta raccomandata entro la fine del mese M In copia all'Utente/i uscente/i Portale Disponibile sul sito internet del Trasportatore			
Comunicazione della validità della richiesta di trasferimento	Trasportatore	Entro il 12° giorno lavorativo del mese precedente quello di efficacia del trasferimento	PortaleTramite e-mail sia all'Utente uscente sia all'Utente subentrante			
Ricevimento della richiesta di reintegro.	Utente uscente	Entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione della convalida dei trasferimenti	PortaleAnticipata tramite e-mail In originale per posta elettronica certificata o posta raccomandata entro la fine del mese M Disponibile sul sito internet del Trasportatore			
Efficacia del trasferimento Efficacia del reintegro		Primo giorno del mese successivo alla richiesta				

4A.2 PRENOTAZIONE, ASSEGNAZIONE E RIASSEGNAZIONE (CAPITOLO 8)

4A.2.1 Prenotazione Annuale




Tutte le scadenze riguardano i giorni lavorativi del mese e vengono prorogate in caso di giorno festivo al primo giorno lavorativo successivo

Prenotazione Anr	nuale			
Attività	Da parte di	Quando	Come Modulo	Informazioni e documenti rilevanti
Comunicazione del piano degli interventi previsti per l'anno termico successivo	Trasportatore	Entro il 1°giorno lavorativo del mese di settembre	Tramite-Sito Internet del Trasportatore	
Invio al Trasportatore della propria prenotazione per l'anno termico	Utente	Entro il 20 del mese di settembre	Tramite e-mail o posta elettronica certificataPortale Si (vedi Internet)	
Eventuali comunicazioni sull'aggiorname nto del piano annuale degli interventi	Trasportatore	Entro il 1°giorno lavorativo del mese di marzo	Tramite-Sito Internet del Trasportatore	
Eventualmente un invio al Trasportatore della propria prenotazione per l'anno termico per il semestre aprile- settembre	Utente	Entro il 20 del mese di marzo	Portale Tramite e-mail o posta elettronica certificata Sì (vedi Internet)	



4A.2.2 Prenotazione Mensile



Tutte le scadenze riguardano i giorni lavorativi del mese e vengono prorogate in caso di giorno festivo al primo giorno lavorativo successivo.

Prenotazione Mens	ile			
Attività	Da parte di	Quando	Come Modulo	Informazioni e documenti rilevanti
Comunicazione del piano definitivo degli interventi per il mese successivo	Trasportatore	Entro il 1° giorno lavorativo del mese precedente in cui sono pianificati gli interventi	SitoTramite Internet del Trasportatore	
Invio al Trasportatore della propria prenotazione per il mese successivo	Utente	Entro il giorno 22 del mese precedente in cui sono pianificati gli interventi	Tramite l'applicative informaticePortale Tramite e-mail e posta elettronica certificata (qualora l'applicative Polaris informatice non sia disponibile) Sì per l'invio tramite e-mail e posta elettronica certificata (vedi internet)	
Comunic azione del Massimo Quantitativo Programmato "MQP" agli Utenti per il mese successivo, qualora siano previsti interventi di ispezione, manutenzione o	Trasportatore	Entro il giorno 25 del mese precedente in cui sono pianificati gli interventi	Tramite e-mail	



potenziamenti		
aventi impatto		
sulla capacità di		
trasporto		

4A.2.3 Prenotazione Settimanale



Tutte le scadenze riguardano i giorni lavorativi del mese e vengono prorogate in caso di giorno festivo al primo giorno lavorativo successivo.

Prenotazione Settir	Prenotazione Settimanale					
Attività	Da parte di	Quando	Come Modulo	Informazioni e documenti rilevanti		
Invio al Trasportatore della propria prenotazione per la settimana successiva	Utente	Ogni settimana entro le ore 12.00 di martedì	Tramite l'applicative PolarisinformaticePortale Tramite e mail e posta elettronica certificata (qualora l'applicative informaticePolaris non sia disponibile) Si per l'invio tramite e-mail (vedi internet)			
Comunic azione del Massimo Quantitativo Programmato "MQP" agli Utenti per la settimana successiva, qualora siano previsti interventi di ispezione,	Trasportatore	Ogni settimana entro le ore 12.00 di giovedì	Tramite e mail			



ŧ	manutenzione o			
1	ootenziamenti			
- (aventi impatto			
	sulla capacità di			
1	rasporto			

4A.2.4 Prenotazione Giornaliera (Prenotazione /Ri-prenotazione)



Prenotazione giornaliera (Prenotazione)						
Attività	Da parte di	Quando	Come Modulo	Informazioni e documenti rilevanti		
Invio al Trasportatore della propria prenotazione per il Giorno- gas	Utente	Entro le ore 13.00 del Giorno-gas -1	Tramite l'applicative informaticePolarisPortale Tramite e-mail o posta elettronica certificata (qualora l'applicativo informaticePolaris non sia disponibile) Sì per l'invio tramite e-mail (vedi internet)	Qualora il Giorno-gas G sia Sabato o festivo, entro le ore 13:00 del Giorno-gas G-1 l'Utente comunica al Trasportatore, i programmi relativi al giorno G, G+1 e G+2		
Comunicazione di eventuali tagli alla prenotazione dell'Utente	Trasportatore	Entro le ore 17.00 del Giorno- gas -1	Portale Tramite e-mail Procedura del silenzio- assenso qualora, entro lo stesso termine, non siano state comunicate da parte del Trasportatore variazioni alle prenotazioni giornaliere	Qualora il Giorno-gas G sia Sabato o festivo, entro le ore 17:00 del Giorno-gas G-1 il Trasportatore conferma i programmi relativi al giorno G, G+1 e G+2		


Prenotazione Gio	rnaliera (Ri-prenotaz	ione)			
Attività	Da parte di	Quando	Come	Modulo	Informazioni e documenti rilevanti
Invio al Trasportatore della modifica alla prenotazione per il Giorno- gas	Utente	Entro le ore 17.00 del Giorno-gas-1	Portale Tramite l'a informatice Polaris Tramite e-mail e pelettronica certifica l'applicative informanon sia dispenibile Sì per l'invie trami (vedi internet)	; oosta ata (qualora <u>natico</u> Polaris ə)	Qualora il Giorno-gas G sia Sabato o festivo, entro le ore 17:00 del Giorno-gas G-1 l'Utente comunica al Trasportatore, i programmi relativi al giorno G, G+1 e G+2
Comunicazione di eventuali tagli al programma dell'Utente	Trasportatore	Entro le ore 19.00 del Giorno-gas-1	Portale Tramite e- Procedura del sile assenso, qualora, stesso termine, no state comunicate Trasportatore vari prenotazioni giorn	onzio- entro lo on siano da parte del azioni alle	Qualora il Giorno-gas G sia Sabato o festivo, entro le ore 19:00 del Giorno-gas G-1 il Trasportatore conferma i programmi relativi al giorno G, G+1 e G+2



Attività	Da parte di	Quando	Come Modulo	Informazioni e documenti rilevanti
Invio al Trasportatore della modifica alla prenotazione per il Giorno- gas G	Utente	Entro le ore 17.00 del Giorno-gas G	Portale Tramite l'applicativo informatico Polaris Tramite e-mail o posta elettronica certificata (qualora l'applicativo informatico Polaris non sia disponibile)	document mevant
Accettazione della modifica alla prenotazione	Trasportatore	Entro le ore 18.30 del Giorno-gas G	Portale Tramite e-mail Procedura del silenzio- assenso, qualora, entre lo stesso termine, non siano state comunicate da parte del Trasportatore variazioni alle prenetazioni giornaliere	

4A.3 ALLOCAZIONI (CAPITOLO 9)

4A.3.1 Modifica accordo di allocazione (nuovo entrante)



Tutte le scadenze riguardano i giorni lavorativi del mese e vengono prorogate in caso di giorno festivo al primo giorno lavorativo successivo.

Modifica acc	Modifica accordo di allocazione (nuovo entrante)					
Attività	Da parte di	Quando	Come Modulo	Informazioni e documenti rilevanti		
Invio al Trasportatore della Richiesta di modifica della procedura di allocazione	Utente subentrante	Entro 2 giorni lavorativi prima dell'inizio del 1° mese di validità	Anticipata tramite Via e-mail o posta elettronica certificata o fax In copia a tutte le parti coinvolte incluso l'eventuale incaricato di fornire i "Value"	Con il metodo "value" bisogna esplicitare il soggetto incaricato di trasmettere i "Value"		
Invio dell'approvazion e da parte degli altri Utenti	Altri Utenti coinvolti nella procedura		Anticipata tramiteVia e-mail o posta elettronica certificata o fax			
Approvazione da parte del Trasportatore	Trasportatore	Silenzio- assenso se la regola di allocazione proposta è approvata				
Invio della richiesta di modifica in originale	Utenti	Entro il 25 del 1° mese di validità	In originale			

Sezione "Informazione" Allegato 4A- Tabella tempi e modalità del coordinamento informativo

Efficacia della	Dal momento		Durata minima mensile
nuova	dell'ingresso d	el	
procedura di	nuovo entrante		
allocazione	sul Punto di		
	riconsegna		



4A.3.2 Modifica regola di allocazione

Attività	Da parte di	Quando	Come	Informazioni e
	-		Modulo	documenti rilevanti
Invio al	Utente richiedente	Entro 2 giorni	Anticipata tramiteVia e-mail	Con il metodo "value"
Trasportatore	la modifica	lavorativi prima	o posta elettronica	bisogna esplicitare il
della Richiesta		dell'inizio del 1°	certificata <u>. o fax</u>	soggetto incaricato di
di modifica della		mese di validità	In copia a tutte le parti	trasmettere i "Value"
procedura di			coinvolte incluso l'eventuale	
allocazione			incaricato di fornire i "Value"	
Invio	Altri Utenti		Anticipata tramiteVia e-mail	
dell'approvazion	coinvolti nella		o posta elettronica certificata	
e da parte degli altri Utenti	procedura		o fax	
Approvazione	Trasportatore	Silenzio-		
da parte del	-	assenso se la		
Trasportatore		regola di		
		allocazione		
		proposta è		
		approvata		
Invio	Utenti	Entro il 25 del 1°	In originale	
della richiesta di		mese di validità		
modifica in				
originale				
Efficacia della		Dal 1° giorno del		Durata minima
nuova		mese M di		mensile
procedura di		applicazione		
allocazione				

4A.3.3 Comunicazione quantità allocate (Punti di Riconsegna su RR non interconnessi a impianti di distribuzione)

Comunicazione quantità allocate							
Attività	Da parte di	Quando	Come Modulo	Informazioni e documenti rilevanti			
Invio "-Value" al Trasportatore	Operatore incaricato	Entro il 5° giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno 9 del mese successivo	Via e-mail o posta elettronica certificata comunicazione in copia conoscenza a tutti gli Utenti coinvolti nell'Accordo di allocazione vedi internet	Il mancato invio del Value entro la scadenza fissata, implica allocazione pro quota sulla capacità			
Invio allocazioni definitive agli Utenti	Trasportatore	Entro il giorno 28 del mese successivo	Tramite l'applicativo informatico Polaris	Il mancato invio del Value entro la scadenza fissata, implica Value = 0			

4A.3.4 Comunicazione quantità allocate (Punti di Riconsegna su RR interconnessi a impianti di distribuzione)

Comunicazione quantità allocate							
Attività	Da parte di	Quando	Come Modulo	Informazioni e documenti rilevanti			
Comunicazione dei dati di misura giornalieri provvisori dei Punti di Riconsegna su RR	Trasportatore	Entro le ore 11.30 - del Giorno-gas + 1 (per i Giorni- gas che vanno dalla domenica al lunedì) - del lunedì (per i Giorni-gas che vanno dal venerdì al sabato) - del primo giorno lavorativo successivo, qualora il Giorno-gas sia un giorno festivo	Tramite l'applicative informaticoPolarisPortale				
Invio al Trasportatore dei dati funzionali all'allocazione	Impresa di Distribuzione	Entro il giorno 18 del mese M per i dati di misura relativi al mese M- 1	Portale Tramite l'applicative informatico Polaris				
Invio allocazioni definitive agli Utenti	Trasportatore	Entro il giorno 28 del mese M per i dati di allocazione relativi al mese M-1	Portale Tramite l'applicativo informatico Polaris				

CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO

5.1 QUALIFICA E REGISTRAZIONE DELL'UTENTE	3 2
5.1.1 Procedura sintetica per l'accesso al servizio di trasporto	3 2
5.2 CONTRATTO DI TRASPORTO	3 2
5.3 REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO	4 2
5.3.1 Qualifica di Cliente Idoneo	43
5.3.2 Autorizzazione alla vendita	43
5.3.3 Ulteriori Requisiti di cui alla Delibera 512/215.3.4 Requisiti per immissione e prelievo	43
5.3.4 Requisiti per immissione e prelievo	<u> 43</u>
5.3.5 Garanzie finanziarie	<u> 53</u>
5.4 PERDITA DEI REQUISITI	9 7
5.5 RICHIESTE DI ACCESSO	10 8
5.6 RICHIESTE NON VALIDE	10 8
5.7 RICHIESTE RIFIUTATE	10 8
5.8 IL CONFERIMENTO DI CAPACITA' ALL'INIZIO DELL'ANNO TERMICO	10 8
5.8.1 Oggetto del conferimento	<u> 108</u>
5.8.2 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Consegna	12 9
5.8.3 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna su RR	
direttamente allacciati alla rete di trasporto	<u> 12-10</u>
5.8.4 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna su RR	
interconnessi con reti di distribuzione (City Gate)	<u> 1411</u>
5.8.5 Le risultanze del conferimento di capacità	15 13
5.9 CONFERIMENTI DI CAPACITA' AD ANNO TERMICO AVVIATO	16 13
5.9.1 Oggetto del conferimento	16 13
5.9.2 Criteri di conferimento di capacità disponibile ad anno termico avviat	
Conferimento di capacità ad anno termico avviato sui Punti di Riconsegna	17-14
interconnessi alle reti di distribuzione	17 14
Conferimento di capacità ad anno termico avviato sui Punti di Riconsegna	11777
direttamente allacciati alla rete	17 <u>14</u>
Conferimento di capacità ad anno termico avviato sui Punti di Riconsegna	
termoelettrici	18 15
Conferimento di capacità per avviamenti di Punti di Riconsegna su RR direttame	
allacciati	1916
Richiesta di capacità per l'avvio di nuovi Punti di Consegna da Produzione Local	le o
nuove produzioni	19 16
Richiesta di capacità per Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in	
periodi fuori punta	19 16
periodi fuori punta	

5.2 REQUISITI PER L'ACCESSO	<u>2</u>
5.2.1 Qualifica di Cliente Idoneo	2
5.2.2 Autorizzazione alla vendita	2
5.2.3 Requisiti per immissione e prelievo	2
5.2.4 Garanzie finanziarie	3
5.3 CONTRATTO DI TRASPORTO	<u>7</u> 6
5.4 PERDITA DEI REQUISITI	7
5.5 RICHIESTE DI ACCESSO	<u>8</u> 7
5.6 RICHIESTE NON VALIDE	<u>8</u> 7
5.7 RICHIESTE RIFIUTATE	8
5.8 IL CONFERIMENTO DI CAPACITA' ALL'INIZIO DELL'ANNO TERMICO	8
5.8.1 Oggetto del conferimento	8
5.8.2 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Consegna	
5.8.3 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna su F	
5.8.4 Le risultanze del conferimento di capacità	<u>12</u> 11
5.9 CONFERIMENTI DI CAPACITA' AD ANNO TERMICO AVVIATO	1312
5.9.1 La procedura di conferimento della capacità	
5.9.1.1 Oggetto del conferimento	<u>13</u> 12
5.9.1.2 Procedura di conferimento di capacità disponibile	13
5.9.1.3 Procedura di conferimento di capacità ad anno termico avviato sui F	²unti di
Riconsegna termoelettrici	 14
5.9.1.4 Procedura di conferimento di capacità per avviamenti di Punti di Ric	onsegna
su RR	15
5.9.1.5 Richiesta di capacità per l'avvio di nuovi Punti di Consegna da Prod Locale o nuove produzioni	luzione 15
5.9.1.6 Richiesta di capacità per Punti di Riconsegna su RR con prelievi co	
in periodi fuori punta	псениаи 1615
m ponour ruon puntu	<u>10</u> 10

5.1 QUALIFICA E REGISTRAZIONE DELL'UTENTE

L'accesso al servizio di trasporto sulla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore è consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che, siano essi persone fisiche o giuridiche, soddisfano determinati requisiti, indicati nel presente capitolo.

5.1.1 Procedura sintetica per l'accesso al servizio di trasporto

Si riporta a scopo semplificativo la sequenza di passaggi richiesti all'Utente per l'accesso al servizio di trasporto:

- Stipula del Contratto di trasporto e dei relativi allegati
- Presentazione delle garanzie finanziarie o di rating creditizio
- Invio della richiesta di conferimento di capacità per i Punti non interconnessi alle reti di distribuzione (*city gates*)
- Approvazione richieste di conferimento da parte del Trasportatore

<u>I dettagli dei requisiti, delle informazioni richieste e delle tempistiche per l'accesso al</u> servizio di trasporto sono descritti nei successivi paragrafi del presente capitolo.

5.2 CONTRATTO DI TRASPORTO

Il Contratto di Trasporto è il contratto attraverso il quale le parti contraenti, cioè il Trasportatore e gli Utenti, definiscono gli elementi specifici del servizio di trasporto richiesto e sottoscrivono esplicita ed integrale accettazione del Codice di Rete e delle tariffe di trasporto in vigore. Il facsimile del Contratto di Trasporto è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

Il Contratto di Trasporto è caratterizzato da una durata annuale, a partire dal 1° ottobre di ogni anno e fino al 30 settembre dell'anno successivo.

Il Contratto di Trasporto dovrà essere sottoscritto dalle Parti prima dell'invio delle richieste di accesso, ed è condizione necessaria per l'accesso al Portale SGI¹ per l'invio delle richieste di accesso e della loro approvazione.

<u>Il Portale SGI è reso disponibile attraverso apposito link dal sito internet del</u> Trasportatore.

¹ Portale SGI: si intende il servizio con interfaccia WEB approntato dal Trasportatore e offerto agli Utenti per la gestione via internet dei processi di conferimento, cessione e trasferimento di capacità di trasporto di gas naturale sulla rete del Trasportatore come previsti dal Codice di Rete.



5.25.3 REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di trasporto sono tenuti ad attestare, conformemente a quanto previsto dalla Delibera, tramite la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, i requisiti illustrati di seguito.

5.2.15.3.1 Qualifica di Cliente Idoneo

L'Utente dovrà possedere i requisiti di cui all'Articolo 22 del Decreto Legislativo 164/00.

5.2.25.3.2 Autorizzazione alla vendita

In caso di vendita ai Clienti Finali l'Utente dovrà inoltre possedere i requisiti di cui all'Art. 17 del D.lgs 164/2000

5.3.3 Ulteriori Requisiti di cui alla Delibera 512/21

Ai ²sensi di quanto previsto dalla Delibera 512/21, comma 4, l'accesso al servizio di trasporto presso un Punto di Consegna ovvero un Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, ove il Titolare dell'Impianto di misura sia diverso dal Trasportatore, è consentito ai soggetti interessati alla stipula del Contratto di Trasporto qualora il Titolare dell'Impianto di misura abbia presentato l'Accordo di Metering sottoscritto con riferimento al Punto medesimo.

5.2.35.3.4 Requisiti per immissione e prelievo

Per consentire al Responsabile del bilanciamento la gestione delle posizioni di disequilibrio di ciascun Utente, compresi quelli della rete SGI, l'Utente che intenda accedere al servizio di trasporto offerto dal Trasportatore deve disporre del contratto di trasporto con l'Impresa Maggiore, ed essere, quindi, in possesso dei requisiti per immettere e prelevare gas ai punti della rete dei gasdotti, essendo— Utente del Bilanciamento ai sensi delle delibere 45/11arg e 312/2016/R/Gas.

² Le parti evidenziate in giallo si riferiscono alla proposta di modifica del codice n. 27 in approvazione da ARERA



5.2.45.3.5 Garanzie finanziarie

Un ulteriore requisito necessario per l'accesso al servizio di trasportorichiesto al potenziale Utente, a garanzia della copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento e dall'erogazione del servizio ai sensi dell'articolo 14 della delibera 137/02, è costituito dal possesso di uno "rating" creditizio di provata affidabilità, o, in alternativa, la fornitura di adeguate garanzie finanziarie.

La valutazione della solidità finanziaria del richiedente è svolta dal Trasportatore secondo i seguenti criteri:

a) E' considerato soddisfacente, senza necessità delle ulteriori garanzie di cui ai punti successivi, il possesso di un "rating" creditizio, fornito da primari organismi internazionali, con riferimento all'indebitamento di medio-lungo termine, pari ad almeno:

Baa3 se fornito da Moody's Investor Services; oppure BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation BBB- se fornito da Fitch Ratings

Il potenziale Utente è tenuto a fornire apposita attestazione, rilasciata da uno degli organismi sopra citati, comprovante il livello di "Rating" assegnato, nonché a comunicare eventuali variazioni successivamente avvenute.

b) Qualora il criterio di cui al punto a) sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto richiedente, quest'ultimo potrà presentare al Trasportatore una lettera di garanzia (lettera di patronage forte o "Parent Company Guarantee") rilasciata dalla controllante a favore del Trasportatore che esprima espressamente l'impegno - attivabile "a prima richiesta" da parte di quest'ultima - a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti del Trasportatore in nome e per conto del soggetto richiedente. Il testo della lettera di garanzia viene pubblicato sul sito internet del trasportatore e non potrà in alcun modo essere modificato.

In caso di perdita del "rating" creditizio da parte dell'Utente ovvero da parte della società controllante ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile) dell'Utente, quest'ultimo è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni di calendario, pena l'applicazione delle disposizioni di cui al capitolo 18 del codice di rete

- c) Qualora non siano soddisfatti i criteri di cui ai precedenti punti a) e b), il soggetto richiedente dovrà presentare al Trasportatore:
 - I. a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Garanzia A), l'attivazione di una garanzia finanziaria a prima richiesta emessa da



istituto bancario italiano o da filiale italiana di banca estera o da società assicurativa italiana o di società assicurativa estera, per un valore pari a un terzo (1/3) dei corrispettivi di capacità dovuti per un'annualità del Contratto, moltiplicato per la capacità conferita;

- II. a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio (Garanzia B), l'attivazione di una garanzia finanziaria a prima richiesta emessa da istituto bancario italiano o da filiale italiana di banca estera o da società assicurativa italiana o di società assicurativa estera, per un importo pari a: 30 moltiplicato per la capacità conferita giornaliera moltiplicata per la somma dei corrispettivi unitari variabili e delle componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas³. Il valore di tale garanzia (Garanzia B) non può essere superiore ad un terzo (1/3) dei corrispettivi di capacità dovuti per un'annualità del Contratto, moltiplicato per la capacità conferita.
- d) In tal caso la stipula del Contratto di Trasporto sarà subordinata alla fornitura delle predette garanzie.

Gli istituti fideiubenti dovranno avere i seguenti requisiti:

- iscritto/a all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, nel caso di garanzia emessa da istituto bancario, ovvero all'albo IVASS delle imprese abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa sul territorio della Repubblica Italiana nel caso di garanzia emessa da società assicurativa;
- 2. in possesso di un "rating" creditizio relativo all'indebitamento di lungo termine, fornito dai primari organismi internazionali
 - Moody's Investor Services:
 - Standard & Poor's Corporation;
 - Fitch Ratings;
 - DBRS

pari ad almeno:

Baa3 se fornito da Moody's Investor Services; oppure BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation; oppure BBB- se fornito da Fitch Ratings; oppure BBB low se fornito da DBRS.

Qualora tale criterio sia soddisfatto dalla società controllante l'istituto bancario ovvero la società assicurativa fideiubente (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile), la garanzia dovrà essere accompagnata da una dichiarazione resa dalla società controllante con cui quest'ultima si impegna: - a comunicare tempestivamente a SGI eventuali variazioni dell'assetto societario dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa fideiubente tali da comportare la perdita del controllo ai

³ Corrispettivi unitari variabili e delle Componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas come definiti ai sensi del RTTG e delle Tariffe di trasporto approvate da ARERA



sensi dell'art. 2362 del Codice Civile; - a garantire l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla società controllata qualora l'istituto bancario ovvero la società assicurativa fideiubente, in esito alla richiesta di escussione della fideiussione, risulti inadempiente ovvero nell'ipotesi di cui al precedente alinea;

3. adempiente nel pagamento degli importi eventualmente oggetto di escussione da parte di SGI ai sensi di quanto previsto nel Capitolo 18.

In caso di perdita del "rating" creditizio da parte dell'istituto bancario ovvero della società assicurativa fideiubenti ovvero della società controllante il soggetto fideiubente ovvero nel caso in cui la società controllante perda il controllo (ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile) del soggetto fideiubente, l'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia presentata entro e non oltre 7 giorni di calendario pena l'applicazione delle disposizioni previste al Capitolo 18.

Il testo delle lettere di garanzia <u>finanziaria</u> viene pubblicato sul sito internet del trasportatore e non dovrà in alcun modo essere modificato.

Le garanzie richieste dovranno in ogni caso essere fornite al Trasportatore entro tre giorni prima dell'avvio del servizio di trasporto, pena l'inefficacia del Contratto di Trasporto eventualmente stipulato contestualmente all'invio delle richieste di conferimento, pena la mancata approvazione delle richieste.

Tutte le garanzie prestate avranno validità a far data dal giorno di sottoscrizione del Contratto di Trasporto, o dalla data di avvio del servizio di trasporto successiva alla stipula del contratto, restando efficaci anche se questo sia modificato successivamente alla sua sottoscrizione, e si estingueranno allo scadere del sesto mese successivo alla cessazione degli effetti del Contratto stesso e dovranno essere rilasciate anche ai fini di copertura di eventuali somme che vengano a scadenza relative a Contratti di Trasporto per anni termici differenti.

A seguito di escussione parziale o totale delle garanzie finanziarie l'Utente è tenuto al ripristino entro sette giorni di calendario delle stesse nell'ammontare inizialmente previsto, pena la risoluzione automatica del Contratto di Trasporto ex articolo 1456 del codice civile.

Contestualmente alle richieste di transazioni e incrementi di capacità l'Utente è tenuto ad integrare le garanzie finanziarie <u>calcolate come sopra descritto.</u> <u>qualora l'incremento dell'esposizione annua ammonti ad un valore pari o superiore al 20% dell'importo iniziale.</u> Nel caso di riduzione <u>della capacità di trasporto</u>, l'Utente è autorizzato a diminuire le garanzie qualora <u>vengano saldati tutti i corrispettivi generati dal servizio di trasporto dovuti relativi ai periodi precedenti alla riduzione di capacità il</u>



decremento dell'esposizione annua ammonti ad un valore pari o superiore al 20% dell'importo iniziale.

L'Utente che debba presentare o adeguare la garanzia per un conferimento di capacità sui punti di Riconsegna termoelettrici di durata diversa da quella annuale è tenuto a far pervenire al Trasportatore la nuova garanzia o l'eventuale adeguamento almeno 3 giorni lavorativi prima rispetto alla data per cui viene richiesto il conferimento.

In alternativa alle garanzie finanziarie, l'Utente potrà presentare al Trasportatore dei depositi cauzionali (mediante bonifico bancario su C/C bancario espressamente indicato dal Trasportatore) non fruttiferi degli importi calcolati come sopra descritto e con le medesime tempistiche._-II Trasportatore rilascerà una attestazione dell'avvenuto deposito.

Come ulteriore requisito di accesso, qualora l'Utente risulti già inadempiente rispetto alle proprie obbligazioni di pagamento così come definite alla lettera a) del sottoparagrafo 18.3.1 del capitolo "Responsabilità delle Parti", il Trasportatore richiederà una garanzia finanziaria, per un valore pari agli importi già venuti in scadenza per i quali l'Utente non abbia provveduto al pagamento e che non siano coperti da fideiussione bancaria.

Qualora la posizione debitoria provvisoria⁴ dell'Utente nei confronti del Trasportatore, nonostante le garanzie previste sopra, superi il totale delle garanzie prestate, il Trasportatore ha la facoltà di richiedere all'Utente una modifica in aumento della garanzia a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento (Garanzia A) in modo da garantire complessivamente con tutte le garanzie prestate un importo pari all'esposizione provvisoria, maggiorata del 20%. Tale garanzia, se richiesta dal Trasportatore, costituisce requisito per l'accesso e la prosecuzione del servizio di trasporto, al pari degli altri requisiti descritti nel presente paragrafo. In tali casi il Trasportatore notificherà all'Utente la richiesta di garanzia integrativa fornendo evidenza del calcolo dell'esposizione provvisoria generata, l'Utente dovrà fornire la garanzia integrativa entro sette giorni di calendario dalla richiesta pena la risoluzione automatica del Contratto di Trasporto.

Le garanzie finanziarie devono pervenire al Trasportatore dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente esclusivamente tramite messaggio SWIFT e dall'Utente tramite posta elettronica.

⁻ gli importi non fatturati ma maturati in forza del contratto di trasporto, calcolati sulla base delle allocazioni definitive e, ove non ancora disponibili, provvisorie.



⁴Per il calcolo della posizione debitoria provvisoria dell'Utente vengono considerati:

⁻ gli importi fatturati non ancora pagati scaduti e non scaduti;

5.3 CONTRATTO DI TRASPORTO

Il Contratto di Trasporto è il contratto attraverso il quale le parti contraenti, cioè il Trasportatore e gli Utenti, definiscono gli elementi specifici del servizio di trasporto richiesto e sottoscrivono esplicita ed integrale accettazione del Codice di Rete e delle tariffe di trasporto in vigore. Il facsimile del Contratto di Trasporto è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

Il Contratto di Trasporto è caratterizzato da una durata annuale, a partire dal 1° ottobre di ogni anno e fino al 30 settembre dell'anno successivo.

Il Contratto di Trasporto dovrà essere sottoscritto dalle Parti entro il 27 settembre⁵. Nel caso, invece, di conferimenti di capacità ad Anno Termico già avviato, il Contratto deve essere sottoscritto dalle Parti almeno tre giorni prima dell'avvio del servizio.

Il Trasportatore non sottoscriverà Contratti di Trasporto qualora la richiesta non risulti valida ai sensi del paragrafo 5.6.

Fatti salvi i trasferimenti/cessioni di capacità di trasporto disciplinati dal presente Codice di Rete al capitolo "Transazioni di capacità" ed aventi efficacia a partire dal 1° ottobre di ciascun Anno Termico, all'Utente che non sottoscriva o sottoscriva il Contratto di Trasporto entro il termine di cui sopra con impegni di capacità inferiori alle capacità conferite secondo la procedura di cui al paragrafo 5.8.3, sarà applicata una penale pari al 20% dei corrispettivi di capacità non sottoscritti.

5.4 PERDITA DEI REQUISITI

La perdita di uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema di cui al precedente paragrafo 5.32 costituisce causa di risoluzione automatica, ex articolo 1456 codice civile, del Contratto di Trasporto, secondo i termini e le condizioni previste nel sottoparagrafo 18.3.1 b) del capitolo "Responsabilità delle Parti".

La risoluzione dell'Accordo di Metering di cui al Capitolo 10, paragrafo 4, presso un Punto di Consegna ovvero un Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto comporta l'inefficacia parziale del Contratto di Trasporto, con riferimento al medesimo Punto, con decorrenza dalla data di risoluzione dell'Accordo di Metering. In tal caso, il Trasportatore provvederà ad avviare la procedura di chiusura del Punto, ai sensi di quanto previsto dalla RMTG, comma 12.9, secondo i termini e le modalità di cui al Capitolo 6. Presso i Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, a decorrere dalla data di risoluzione dell'Accordo di Metering e sino alla data di chiusura del Punto, sarà attivato il Servizio di Default Trasporto di cui alla Delibera 249/12.

⁵ Qualora la scadenza cada di sabato o in un giorno festivo, questa deve intendersi prorogata al primo giorno lavorativo successivo.



5.5 RICHIESTE DI ACCESSO

Ciascun richiedente presenta al Trasportatore entro il 1° agosto di ogni anno la richiesta di accesso per l'Anno Termico successivo; tale richiesta dovrà essere presentata secondo le modalità e le scadenze temporali del processo di conferimento, pubblicate dal Trasportatore sul proprio sito internet ogni anno, come definito al paragrafo 5.8.1 del presente capitolo.

Alla richiesta di accesso, il Richiedente dovrà allegare la documentazione relativa al possesso di tutti i requisiti per l'accesso di cui al paragrafo 5.2 del presente capitolo⁶.

5.6 RICHIESTE NON VALIDE

Le richieste di accesso non saranno ritenute valide da parte del Trasportatore qualora:

- a. non contengano la documentazione richiesta di cui al paragrafo 5.2 del presente capitolo;
- b.a. siano presentate da un soggetto che non abbia o abbia perso uno dei requisiti per l'accesso di cui al paragrafo 5.32 del presente capitolo alla data di presentazione della richiesta di accesso;
- e.b. non siano formulate in conformità con quanto previsto nella procedura di conferimento, descritta di seguito al presente capitolo.

5.7 RICHIESTE RIFIUTATE

Il Trasportatore potrà rifiutare le richieste di accesso nei casi previsti dall'Articolo 24 comma 2 del Decreto Legislativo.

5.8 IL CONFERIMENTO DI CAPACITA' ALL'INIZIO DELL'ANNO TERMICO

5.8.1 Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità, espressa in kWh⁷/giorno, attribuita all'Utente per il trasporto di Gas Naturale sulla rete gestita dal Trasportatore su base continua e/o interrompibile per l'Anno Termico. Per quanto concerne il conferimento di capacità di trasporto sui Punti di Entrata RN si rimanda al codice di rete dell'Impresa Maggiore;

⁴ Ai sensi della deliberazione 542/2016/R/gas, sino a nuovo provvedimento dell'Autorità, la capacità oggetto del conferimento è espressa in Smc/g.



⁶ I moduli relativi alle dichiarazioni di cui ai sottoparagrafi 5.2.1 e 5.2.3 e quelli per la dichiarazione di titolarità dei poteri di rappresentanza sono disponibili sul sito internet del Trasportatore.

non avviene un conferimento di capacità ai Punti di Consegna/Riconsegna dall'/all'Impresa Maggiore.

La capacità di trasporto viene richiesta dall'Utente e ad esso conferita dal Trasportatore presso:

- Punti di Consegna;
- Punti di Riconsegna su RR;

Il Trasportatore conferisce le capacità di trasporto entro il 31 agosto di ogni anno, con effetto dal 1° ottobre del medesimo anno e per periodi pari ad un Anno Termico.

Per i soli Punti di Riconsegna termoelettrici, per i quali sia stata conferita capacità di durata annuale ai sensi del presente paragrafo, ciascun Utente interessato può richiedere con effetto dal 1° Ottobre Capacità di durata mensile per il mese di ottobre (conferimento mensile);

L'Utente inoltre sarà tenuto ad indicare al Trasportatore, con riferimento a ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, ai fini dell'applicazione della Delibera 487/2017, l'eventuale quota di capacità di trasporto funzionale esclusivamente all'alimentazione di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione. Tale comunicazione verrà effettuata attraverso apposita modulistica messa a disposizione sul sito Internet del Trasportatore. Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine dagli Utenti.

La modulistica e la tempistica relative al conferimento sono pubblicate sul sito internet del Trasportatore entro il 30 giugno di ogni anno.

Per tutti i Punti di Riconsegna direttamente allacciati alla rete esistenti e non chiusi per i quali, in qualsiasi Giorno-gas-non risulti conferita capacità di trasporto, SGI assegna la titolarità dei prelievi al Fornitore individuato ai sensi della disciplina del Servizio di default trasporto di cui alle delibere 249/2012 e 361/2013 (Fornitore Transitorio) e assegna allo stesso un conferimento di capacità di trasporto pari alla capacità conferita di tipo annuale al precedente soggetto titolare di capacità presso il Punto di Riconsegna. La capacità di trasporto è conferita dalla data in cui sia attivata la fornitura di default fino alla fine dell'Anno Termico.

Laddove un nuovo soggetto intenda subentrare nel conferimento sul Punto di Riconsegna oggetto del servizio di default trasporto, dovrà concordare con il Fornitore Transitorio la cessione della intera capacità conferita allo stesso.



Il Trasportatore provvede a dare corso alla cessione al nuovo Utente della capacità di trasporto nella titolarità del Fornitore Transitorio entro i successivi 5 giorni dalla ricezione della richiesta.

5.8.2 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Consegna

Come descritto nel capitolo "Descrizione della rete e della sua gestione", ciascuno dei Punti di Consegna risulta dall'aggregazione di più Punti di consegna fisici.

Nel caso in cui le richieste pervenute per un Punto di Consegna risultassero complessivamente superiori alla portata disponibile, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute:

- in caso di esito positivo il Trasportatore provvede alla conferma ed al conferimento dei quantitativi richiesti per ciascun Punto di Consegna;
- in caso di esito negativo il Trasportatore determina un quantitativo massimo di capacità conferibile e procede alla ripartizione di tale capacità disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota.

Il Trasportatore procede successivamente a confermare i quantitativi richiesti per ciascun Punto di Consegna.

5.8.3 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna su RR direttamente allacciati alla rete di trasporto

Il Trasportatore provvede a pubblicare sul proprio sito Internet:

- a) le capacità di trasporto presso i Punti di Riconsegna su RR per l'Anno Termico in corso:
- b) il Potere Calorifico Superiore effettivo (PCSe)8;
- c) le capacità conferite e quelle disponibili sia per il servizio continuo sia per quello interrompibile;
- d) la variazione di capacità di trasporto derivante da interventi previsti sulla rete per manutenzioni o nuove realizzazioni o potenziamenti.

Le informazioni di cui ai punti a), c), d) vengono pubblicate sul sito Internet l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello cui si riferiscono tali capacità. Le informazioni di cui al punto b) sono pubblicate sul sito entro il 30 giugno di ogni anno, assieme alla modulistica e alle tempistiche, di cui al paragrafo 5.8.1.

I Punti di Riconsegna su RR possono essere costituiti da singoli punti fisici di riconsegna o da un aggregato di più punti, come nel caso di impianti di distribuzione interconnessi o di impianti industriali dotati di più punti di alimentazione: per questi

⁸ Definito come il valore medio dei PCS degli ultimi 12 mesi disponibili al momento della pubblicazione.



viene pubblicata la capacità di trasporto alle condizioni di riferimento del Punto di Riconsegna che ne costituisce l'aggregato.

Le capacità di trasporto alle condizioni di riferimento pubblicate sono determinate dal Trasportatore per ogni Punto di Riconsegna su RR secondo la metodologia riportata nell'Allegato 5A. Tali capacità non sono da intendersi come capacità massime conferibili, ma sono state determinate dal Trasportatore in base ad uno scenario di riferimento che tiene conto delle ipotesi di prelievo degli Utenti della rete, valutate sulla base delle informazioni disponibili, e di condizioni di esercizio al contorno di riferimento.

La capacità disponibile presso ogni Punto di Riconsegna su RR è calcolata come differenza tra la capacità di trasporto e quella conferita.

Qualora per un Punto di Riconsegna su RR la somma delle richieste risulti minore o uguale alla capacità di trasporto, il Trasportatore provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute conferendo a ciascun Utente la capacità richiesta.

Nel caso in cui le richieste pervenute per un Punto di Riconsegna su RR risultino complessivamente superiori alla capacità di trasporto, il Trasportatore procede alla verifica tecnica delle richieste pervenute:

- in caso di esito positivo il Trasportatore provvede al conferimento della capacità richiesta al Punto di Riconsegna su RR;
- in caso di esito negativo il Trasportatore determina l'eventuale ulteriore quantitativo di capacità conferibile e procede alla ripartizione di tale capacità disponibile tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro quota.

Il Trasportatore provvede ad inviare all'Utente, contestualmente a_i risultati del conferimento, il Contratto di Trasporto, che dovrà essere sottoscritto dalle Parti entro i termini previsti dal paragrafo 5.32.

La capacità conferita ai Punti di Riconsegna su RR <u>direttamente allacciati</u> è da intendersi impegnativa per tutto l'Anno Termico e non più rivedibile nel corso dello stesso Anno Termico, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 5.9 ed al capitolo "Transazioni di capacità".

SGI rende disponibile sul proprio sito internet, nell'ambito della pubblicazione delle capacità di trasporto, l'informazione relativa al Codice ATECO associato a ciascun Punto di Riconsegna. Il Codice ATECO viene fornito dal Cliente Finale a SGI attraverso specifica comunicazione.

Per la definizione dei Punti di Riconsegna termoelettrici, SGI adotterà le informazioni risultanti dal Codice ATECO relative a ciascun punto di Riconsegna, come comunicate dal Cliente Finale.

SGI non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di soggetti terzi, in merito alla veridicità, correttezza e completezza di tale informazione.



5.8.4 Criteri di conferimento della capacità ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi con reti di distribuzione (City Gate)

La capacità conferita sui Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione (City Gate) sarà determinata ai sensi della delibera ARERA 147/2019/R/gas e ss.mm.ii. sulla base delle informazioni ricevute dal SII.

In particolare, il Trasportatore comunicherà preliminarmente al gestore del SII, le informazioni tecniche⁹ e le garanzie finanziarie rilasciate da ciascun Utente, le quali saranno poi utilizzate dal gestore del SII per determinare la capacità da attribuire a ciascun Utente del bilanciamento. I valori delle garanzie comunicati al SII saranno al netto dei valori impegnati per capacità già conferite.

Nello specifico, il gestore del SII mette a disposizione di ciascuna impresa di trasporto gli elementi informativi necessari al conferimento di capacità, secondo modalità definite dal Gestore del SII, nell'ambito degli scambi informativi previsti al comma 27.2 del TISG e sulla base delle relazioni di corrispondenza tra Utenti del servizio di Trasporto (anche UdB) e Utenti del servizio di Distribuzione (anche UdD) valide nel mese successivo secondo quanto stabilito dal SII in applicazione dell'allegato A della delibera 155/2019/R/gas e ss.mm.ii. .

La capacità è conferita e aggiornata per un'entità pari, per ciascun city gate, alla somma dei valori di *CTC_{PdR}* -dei Punti di Riconsegna della rete di Distribuzione (PdR) cui è associato l'-Utente (o UdB).

Il SII comunicherà al trasportatore la Capacità di Trasporto Convenzionale (CTC) per ciascun Utente (o UdB).

<u>La CTC</u>, rappresenta un valore convenzionale e può differire dalla capacità fisica disponibile sul City Gate della rete SGI.

<u>La CTC</u> rappresenta dunque la capacità conferita all'Utente e viene utilizzata per il calcolo dei corrispettivi del servizio di trasporto.

Relativamente ai punti di riconsegna della rete di distribuzione (*PdR*) con conferimento giornaliero (-ciascun PdR MM di cui al comma 1.1, lettera q. del TISG e ciascun PdR MY di cui al comma 1.1, lettera r. del TISG-) la capacità *CTC*_{UdB,k,cg}, conferita a ciascun UdB, per ciascun giorno *k* e per ciascun *city gat*e, è determinata in misura pari alla somma dei valori di *CTC*_{PdR,k}, dei PdR serviti dall'UdD cui è associato l'UdB.

Il valore di CTCUdB,k,cg è determinato dalle imprese di trasporto sulla base dei dati trasmessi dal Gestore del SII nell'ambito delle comunicazioni di cui all'articolo 28, comma 28.5, del TISG. Tale valore è oggetto di conguaglio sulla base degli aggiornamenti comunicati dal Gestore del SII a seguito delle sessioni di aggiustamento effettuate ai sensi del TISG.

⁹ I valori del fattore di conversione *zcg* e di PmaxPdR di cui al comma 3.1, lettera b), della Delibera 147/2019/R/GAS; i valori funzionali alla determinazione delle garanzie necessarie per il conferimento di capacità



Il Trasportatore rende nota all'Utente la capacità conferita aggiornata sulla base delle informazioni ricevute dal SII.

Resta inteso che il Trasportatore non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

L'Utente è tenuto al rispetto delle obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del Contratto di trasporto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pagamento dei corrispettivi per il servizio ed eventuali altri corrispettivi, presentazione delle garanzie per l'accesso al servizio, etc.) in relazione alla capacità conferitagli presso il Punto di Ricongegna. Resta inteso che in relazione al servizio di trasporto presso Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, SGI garantisce le prestazioni del servizio di trasporto funzionali al vettoriamento del gas per la fornitura del mercato servito dalle reti di distribuzione nei limiti della capacità del medesimo Punto di Riconsegna di cui all' allegato 5A del presente capitolo, anche se inferiore alla capacità conferita all'Utente presso il medesimo Punto di Riconsegna.

Ai sensi della Delibera 147/2019 l'Impresa di Distribuzione segnala al Trasportatore eventuali necessità di modifica o potenziamento della capacità di trasporto resa disponibile al Punto di Riconsegna interconnesso con la relativa rete di distribuzione.

5.8.45.8.5 Le risultanze del conferimento di capacità

Il Trasportatore pubblica sul proprio sito internet, entro il 30 giugno di ogni anno, le tempistiche e le modalità con le quali verranno comunicate le risultanze del conferimento di capacità.

In base ai criteri di cui ai paragrafi precedenti, verrà comunicato a ciascun Utente l'esito del conferimento di capacità.

Ciascun Utente, utilizzando i moduli che il Trasportatore gli renderà disponibili, è tenuto a confermare gli impegni di capacità che intende sottoscrivere nei limiti delle capacità comunicategli dal Trasportatore. Contestualmente a tale comunicazione l'Utente dovrà fornire:

- la dichiarazione attestante, in alternativa:
 - l'avvenuta richiesta:
 - l'impegno all'inoltro della richiesta entro i termini del ciclo di conferimento ad inizio anno termico previsti dall'Impresa Maggiore di Trasporto;
 - il possesso di capacità di trasporto di cui al paragrafo 5.2.3
- la dichiarazione attestante l'impegno a corrispondere i corrispettivi di trasporto dovuti in relazione alle capacità confermate, l'impegno ad attivare



le garanzie finanziarie di cui al paragrafo 5.2.4 e l'impegno a sottoscrivere il Contratto di Trasporto.

Il Trasportatore concluderà il processo inviando a ciascun Utente l'esito del conferimento entro il 31 agosto di ogni anno e provvedendo contestualmente alla pubblicazione delle capacità ancora disponibili.

L'Utente potrà inviare una richiesta impegnativa per tali capacità di trasporto entro il 9° giorno lavorativo del mese di settembre.

Il Trasportatore fornisce le informazioni per il conteggio delle garanzie finanziarie necessarie a copertura degli impegni di capacità richiesti.

Entro il 14° giorno lavorativo del mese di settembre il Trasportatore invierà le risultanze del conferimento delle ulteriori capacità richieste con effetto dal 1° ottobre successivo.

Il Trasportatore consente le rettifiche di errori materiali presenti nelle richieste di conferimento di capacità ad inizio Anno Termico che non pregiudichino l'esito delle verifiche tecniche compiute dal Trasportatore per soddisfare le altre richieste di conferimento presentate correttamente nei termini.

Tutte le richieste di rettifica dovranno essere presentate al Trasportatore entro e non oltre il 25 settembre del medesimo anno nel quale viene effettuato il conferimento.

5.9 CONFERIMENTI DI CAPACITA' AD ANNO TERMICO AVVIATO

La procedura di conferimento della capacità

5.9.1 Oggetto del conferimento

Gli Utenti possono avanzare richieste di capacità di trasporto per l'Anno Termico anche successivamente all'inizio di tale Anno Termico:

- a) qualora vi sia ancora Capacità di Trasporto a condizioni di riferimento disponibile;
- b) qualora vi sia capacità disponibile incrementale;
- c) per l'avvio di nuovi Punti di Riconsegna su RR;
- d) per l'avvio di nuovi Punti di Consegna-.

Qualora il Punto di Riconsegna per il quale si richieda il conferimento risulti non aperto, per la riapertura del Punto di Riconsegna, l'Utente dovrà fornire al Trasportatore la richiesta di apertura valvola, da inviare contestualmente alla richiesta di conferimento. Il Trasportatore autorizzerà ed effettuerà la riapertura del Punto di Riconsegna dopo



che le condizioni di cui al Paragrafo 6.2.1 verranno soddisfatte compatibilmente coi propri tempi tecnici.

5.9.2 Procedura Criteri di conferimento di capacità disponibile ad anno termico avviato

Conferimento di capacità ad anno termico avviato sui Punti di Riconsegna interconnessi alle reti di distribuzione

Il conferimento avviene con le modalità descritte al paragrafo 5.8.4. La capacità è conferita e aggiornata nel corso dell'anno termico per un'entità pari, per ciascun city gate, alla somma dei valori di CTC_{PdR} —dei Punti di Riconsegna della rete di Distribuzione (PdR) cui è associato l'-Utente (o UdB).

Conferimento di capacità ad anno termico avviato sui Punti di Riconsegna direttamente allacciati alla rete

La richiesta di incremento e/o nuovo conferimento di capacità ad Anno Termico avviato deve essere inviata – nelle modalità e con i mezzi indicati dal capitolo "Procedure di coordinamento informativo" – entro l'11° giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili per il mese M, pubblicazione che avviene nell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello cui si riferiscono tali capacità.

L'Utente in caso di conferimento di capacità su un Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, sarà tenuto a comunicare al Trasportatore l'eventuale quota di capacità di trasporto funzionale esclusivamente all'alimentazione di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione attraverso le modalità presenti sul sito Internet del Trasportatore. Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine dagli Utenti.

Qualora la richiesta non sia superiore alla capacità disponibile, la stessa verrà soddisfatta.

Qualora la capacità richiesta sia superiore a quella pubblicata come disponibile, il Trasportatore effettua le opportune verifiche tecniche e comunica l'accettazione totale o parziale della richiesta entro il 14° giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili.

Nel caso in cui si evidenzi la presenza di più richieste, complessivamente superiori alla capacità disponibile per uno stesso Punto di Riconsegna su RR, la capacità sarà conferita agli Utenti secondo il criterio di conferimento pro quota, ossia proporzionale alle richieste ricevute, limitando automaticamente le capacità a tale valore massimo disponibile.



Nei casi di avviamento e disponibilità della capacità richiesta a seguito di verifiche tecniche, il Trasportatore applica un corrispettivo di capacità ridotto in proporzione ai giorni di effettiva disponibilità della capacità incrementale conferita. In tutti gli altri casi il corrispettivo per la capacità conferita è dovuto per l'intero Anno Termico.

Procedura di Conferimento di capacità ad anno termico avviato sui Punti di Riconsegna termoelettrici

In relazione ai Punti di Riconsegna termoelettrici, gli Utenti possono richiedere ad anno termico avviato un conferimento di capacità di tipo annuale per la restante parte dell'Anno Termico e, per i punti che siano già oggetto di conferimento di capacità annuale, un conferimento di capacità di durata:

- Mensile (ciascun mese di calendario all'interno dell'anno termico);
- Giornaliero (ciascun Giorno-gas).

Le richieste di capacità di tipo mensile devono pervenire a SGI entro i termini di cui al paragrafo 5.9.1.2. Il Trasportatore effettua le opportune verifiche tecniche e comunica l'accettazione totale o parziale della richiesta entro il 14° giorno lavorativo dalla pubblicazione delle capacità disponibili.

La richiesta di capacità di durata giornaliera, invece, dovrà pervenire a SGI entro le ore 15.00 del Giorno-gas antecedente il Giorno-gas oggetto del conferimento e si intenderà accettata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) L'Utente che richiede il conferimento di capacità giornaliera, risulti già titolare di capacità sul Punto di Riconsegna;
- b) Le garanzie finanziarie di cui al Paragrafo 5.2.4 copra gli obblighi derivanti dal conferimento di capacità giornaliero richiesto;
- c) Vi sia capacità disponibile sul Punto di Riconsegna oggetto del conferimento.

Qualora una qualsiasi delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) non venga rispettata, il conferimento si considererà non accettato.

Nel solo caso in cui la richiesta di conferimento di capacità sia superiore alla capacità disponibile sul Punto di Riconsegna e, contemporaneamente, l'Utente rispetti le condizioni di cui alle lettere a) e b), il Trasportatore accoglierà la richiesta di conferimento per i soli quantitativi di capacità conferibili data la capacità disponibile pubblicata dal Trasportatore sul proprio sito internet.

Ogni primo giorno lavorativo del mese il Trasportatore trasmette agli Utenti un riepilogo dei conferimenti di capacità giornalieri ottenuti nel mese precedente.



Per i conferimenti di capacità sui Punti di Riconsegna termoelettrici, valgono le disposizioni di cui al Paragrafo 9.5.5.5.1 del Codice di Rete SGI in merito alle tempistiche per la definizione di una regola di allocazione in caso di richiesta di conferimento di due o più Utenti sul Punto di Riconsegna.

Procedura di Conferimento di capacità per avviamenti di Punti di Riconsegna su RR direttamente allacciati

L'Utente trasmette richiesta di conferimento di capacità per un Punto di riconsegna di prossima attivazione, a valle della pubblicazione dello stesso Punto di riconsegna fra quelli di prossima attivazione, almeno 7 giorni lavorativi prima della data di attivazione richiesta nelle modalità indicate al capitolo "Procedure di coordinamento informativo".

Il Trasportatore conferisce la capacità di trasporto richiesta secondo quanto previsto dal capitolo "Realizzazione e gestione dei Punti di consegna e Riconsegna" e con le modalità indicate al capitolo "Procedure di coordinamento informativo".

Nel caso in cui la richiesta di avviamento pervenga da un nuovo Utente, tale richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al presente capitolo.

Anche durante il periodo di avviamento troveranno applicazione i corrispettivi di scostamento così come previsti al paragrafo 9.6.

Richiesta di capacità per l'avvio di nuovi Punti di Consegna da Produzione Locale o nuove produzioni

L'Utente trasmette la richiesta e la data dell'avviamento, e fornisce le informazioni circa la capacità giornaliera incrementale, a valle della pubblicazione del Punto di Consegna da Produzione locale (o nuove produzioni) da avviare fra i Punti di prossima attivazione, almeno 7 giorni lavorativi precedenti alla data di avviamento richiesta nelle modalità indicate al capitolo "Procedure di coordinamento informativo".

Richiesta di capacità per Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta

Per i Punti di Riconsegna su RR con prelievi concentrati in periodi fuori punta, ovvero con prelievi giornalieri nei periodi di punta sempre inferiori al 10% della capacità conferita¹⁰, l'Utente presenta al Trasportatore una richiesta di conferimento di capacità nei tempi e con le modalità previste dai paragrafi 5.5 (per conferimenti di capacità

¹⁰ Per le definizioni di periodo fuori punta e di periodo di punta si veda il Glossario.



all'inizio dell'Anno Termico) e 5.9.1.2 (per conferimenti di capacità ad Anno Termico avviato).

TRANSAZIONI DI CAPACITÀ

2
2
3
3
3
<u>4</u> 3
<u>4</u> 3
<u>6</u> 5
<u>7</u> 6
<u>7</u> 6



7.1 LA CESSIONE DI CAPACITA'

7.1.1 Soggetti abilitati

La cessione di capacità può avvenire tra Utenti, cioè tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari ad accedere al servizio di trasporto gas sulla rete di metanodotti operata dal Trasportatore, così come indicato al capitolo "Conferimento di capacità di trasporto". Sebbene nulla impedisca agli Utenti titolari di capacità impegnata di sottoscrivere accordi di cessione con soggetti richiedenti non abilitati, condizione preliminare perché questi ultimi possano accedere alla rete è costituita dall'ottenimento della qualifica di Utente.

La cessione di capacità può avvenire ai:

- Punti di Consegna da Produzione Locale
- Punti di Riconsegna su RR direttamente allacciati alla rete di Trasporto.

7.1.2 Procedura per la cessione di capacità

La richiesta di cessione di capacità, controfirmata validata dalle due parti, deve contenere i dati relativi alla transazione e deve essere inviata dagli Utenti interessati al Trasportatore, nelle modalità e con i mezzi indicati dal Capitolo "Procedure di coordinamento informativo".

Salvo i casi di cui al Paragrafo 5.8.1 (cessione di capacità per il servizio di default trasporto), la attestazione di avvenuta richiesta di cessione deve essere anticipata inviata al Trasportatore dall'Utente richiedente (Utente "cedente") entro il 16° giorno lavorativo del mese precedente l'entrata in vigore della cessione; inoltre, entro l'ultimo giorno del mese precedente, il documento deve pervenire al Trasportatore in originale.

L'Utente, in caso di cessione di capacità su un Punto di Riconsegna interconnesso con rete di distribuzione sarà tenuto ad indicare al Trasportatore l'eventuale quota di capacità di trasporto funzionale esclusivamente all'alimentazione di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione. Tale comunicazione verrà effettuata attraverso apposita modulistica messa a disposizione sul sito Internet del Trasportatore. Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la



veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine dagli Utenti.

Qualora gli Utenti interessati non facciano pervenire al Trasportatore la documentazione nelle modalità e nei tempi previsti, il Trasportatore non potrà dare corso alla cessione di capacità; la convalida delle cessioni sarà comunicata dal Trasportatore entro 2 giorni lavorativi dal termine ultimo per l'invio delle richieste.

7.1.3 Efficacia della cessione

La cessione potrà avere corso a partire dal primo giorno del mese successivo alla richiesta_-ad eccezione delle richieste di cessione per il servizio di default trasporto, per le quali vigono le modalità tempistiche indicate nel Codice di Rete dell'Impresa Maggiore di Trasporto conformemente a quanto previsto dalla Delibera 249/12.

7.1.4 Regola di allocazione

Qualora la cessione di capacità avvenga su un Punto di Riconsegna su RR direttamente allacciato alla rete di Trasporto e tale punto sia condiviso da più Utenti, l'Utente cessionario dovrà fare richiesta al Trasportatore per la modifica della regola di allocazione, nelle modalità e con le tempistiche indicate nel capitolo "Bilanciamento" al sottoparagrafo 9.5.5.

7.1.5 Titolarità della capacità ceduta

La titolarità della capacità ceduta viene trasferita dall'Utente "cedente" all'Utente "cessionario" per tutta la durata della transazione. Pertanto il Trasportatore fatturerà a quest'ultimo i corrispettivi di trasporto oltre ad eventuali corrispettivi di scostamento, così come previsto nel capitolo "Fatturazione e pagamento". Al termine del periodo indicato nella richiesta di cessione, la titolarità della capacità tornerà in capo all'Utente cedente.



7.2 IL TRASFERIMENTO DI CAPACITA' NEL CORSO DELL'ANNO TERMICO

7.2.1 Soggetti abilitati

Come nel caso della cessione di capacità, anche per il trasferimento di capacità ad un Punto di Riconsegna su RR gli Utenti coinvolti devono essere soggetti abilitati ad accedere al servizio di trasporto gas ai sensi dei requisiti di cui al capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

7.2.2 Procedura per il trasferimento di capacità sui punti di riconsegna direttamente allacciati alla rete di trasporto

Il Trasportatore consente nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite in modo da assicurare la fornitura nei Punti di Riconsegna su RR esistenti ai Clienti Finali trasferiti da un fornitore all'altro.

Il trasferimento di capacità su un Punto di Riconsegna su RR è pertanto strettamente correlato a quello di subentro totale o parziale di un fornitore ad un altro nella fornitura di Gas ad un Cliente Idoneo.

La procedura di trasferimento, in applicazione della delibera 147/2019/R/GAS e ss.mm.ii. può riguardare sia solo Clienti Finali direttamente allacciati alla Rete Regionale gestita dal Trasportatore (qui di seguito "Clienti Diretti"). che La capacità per fornire — i Clienti Finali connessi a Società Imprese di distribuzione o altre reti (qui di seguito "Clienti Indiretti") viene conferita e aggiornata sulla base delle informazioni ricevute dal Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) in conformità con la delibera 147/2019/R/GAS e ss.mm.ii.

Il trasferimento può essere parziale o totale. É parziale quando il subentro riguarda una quota parziale della fornitura dell'Utente uscente al Punto di Riconsegna su RR; è totale in tutti gli altri casi.

L'Utente subentrante trasmette al Trasportatore la richiesta di trasferimento, contenente le seguenti informazioni:

- la ragione sociale di tutti gli Utenti uscenti coinvolti;
- la capacità che intende farsi trasferire da ciascun Utente uscente;
- il codice del Punto di Riconsegna su RR oggetto del trasferimento;
- la data di inizio del trasferimento;



L'Utente, in caso di trasferimento di capacità su un Punto di Riconsegna interconnesso con rete di distribuzione sarà tenuto ad indicare al Trasportatore l'eventuale quota di capacità di trasporto funzionale esclusivamente all'alimentazione di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione. Tale comunicazione verrà effettuata attraverso apposita modulistica messa a disposizione sul sito Internet del Trasportatore. Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine dagli Utenti.

Per i soli Punti di Riconsegna termoelettrici nella richiesta di trasferimento dovrà essere indicata la durata del prodotto di capacità per il quale si chiede il trasferimento, tenendo presente che qualora l'Utente uscente abbia contrattualizzato più prodotti di capacità di diversa durata, l'Utente subentrante sarà tenuto a chiedere prioritariamente il trasferimento a partire dalla capacità di maggiore durata e, solo all'esaurirsi della stessa, verranno trasferite al soggetto subentrante le restanti capacità impegnate dall'Utente uscente può essere oggetto di trasferimento solo capacità di durata annuale.

L'Utente subentrante <u>è tenuto ad attestare tramite la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, dovrà inoltre trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'avvenuto subentro. Qualora il fornitore subentrante presso il Cliente Finale non sia lo stesso Utente richiedente il trasferimento di capacità, quest'ultimo dovrà trasmettere al Trasportatore oltre alla richiesta di cui sopra attestare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante provante il rapporto di fornitura tra Utente richiedente e fornitore del Cliente Finale.</u>

Tutta la documentazione La richiesta dovrà pervenire – nelle modalità e con i mezzi indicati dal Capitolo "Procedure di coordinamento informativo" - al Trasportatore (e in copia all'Utente/i uscente/i) entro il 10° giorno lavorativo del mese precedente il mese di subentro del nuovo Utente. Entro l'ultimo giorno del mese precedente il mese di subentro dovrà inoltre pervenire al Trasportatore anche l'originale di tale documentazione (sempre in copia all'Utente/i uscente/i).

La richiesta di trasferimento non sarà ritenuta valida dal Trasportatore:

- qualora i dati e la documentazione di cui sopra risultino incompleti e/o non corretti;
- qualora l'Utente non rispetti i tempi, le modalità ed i mezzi per l'invio delle informazioni richieste.



Il Trasportatore comunica alle parti coinvolte la validità della richiesta di trasferimento entro il giorno 12° giorno lavorativo del mese precedente.

Nel caso di richieste di trasferimento irricevibili, il Trasportatore non darà corso al relativo trasferimento di capacità dandone relativa comunicazione agli Utenti interessati entro un (1) giorno lavorativo dalla data di ricevimento, da parte del Trasportatore, della richiesta di trasferimento di capacità.

7.2.2.1 Efficacia del trasferimento

Il trasferimento potrà avere corso a partire dal primo giorno del mese successivo la richiesta.

A partire dalla data indicata, il Trasportatore provvederà automaticamente a trasferire all'Utente subentrante la capacità richiesta, riducendo la capacità conferita agli Utenti uscenti di un ammontare complessivo pari alla capacità trasferita, secondo le indicazioni fornite dall'Utente subentrante nella richiesta di trasferimento tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 7.2.2 per i Punti di Riconsegna termoelettrici.

Qualora la capacità richiesta dall'Utente subentrante sia maggiore della capacità trasferita dagli Utenti uscenti, la differenza sarà considerata come incremento di capacità ad Anno Termico avviato, ai sensi del sottoparagrafo 5.9.1.2 "Richiesta di capacità disponibile"; nei casi di Punti di Riconsegna termoelettrici, eventuali capacità addizionali saranno considerate conferimenti ad anno termico avviato di tipo annuale o mensile a seconda del prodotto di capacità inserito nella richiesta di trasferimento.

Gli Utenti uscenti potranno, in ogni caso, richiedere un incremento di capacità, se disponibile, ciascuno fino al valore massimo della capacità trasferita. La richiesta dovrà pervenire al Trasportatore entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione della validità delle richieste di trasferimento subite in deroga alle tempistiche previste al sottoparagrafo 5.9.1.2 "Richiesta di capacità disponibile". Inoltre, in tal caso gli Utenti uscenti sono tenuti al pagamento del corrispettivo di per la capacità reintegrata a partire dalla data del trasferimento, in deroga ai termini del sopra citato sottoparagrafo.



7.2.3 Regola di allocazione

Qualora il Punto di Riconsegna su RR sul quale avviene il trasferimento di capacità sia condiviso da più Utenti, l'Utente al quale viene trasferita la capacità dovrà fare pervenire al Trasportatore la richiesta per la modifica della regola di allocazione, sottoscritta da tutte le parti coinvolte, nelle modalità indicate nel sottoparagrafo 9.5.5.5.1.

Qualora, a seguito di un trasferimento totale, agli Utenti uscenti rimanga della capacità in carico, la procedura di allocazione verrà automaticamente definita come "Value" a valore nullo per gli Utenti uscenti.

7.2.4 Titolarità della capacità trasferita

A partire dalla data di conferimento definitivo di capacità trasferita, la titolarità di tale capacità passerà in capo al nuovo Utente: pertanto il Trasportatore, oltre a modificare le informazioni contenute nel proprio sistema informativo ed a gestire operativamente da subito l'Utente subentrante, provvederà ad effettuare a quest'ultimo la fatturazione dei corrispettivi di trasporto e degli eventuali corrispettivi di scostamento, così come previsto nel Capitolo "Fatturazione e pagamento".

7.2.5 Modulistica Modalità di comunicazione

L<u>ea</u> modalità da utilizzare a supporto della procedura di trasferimento, indicata in questo capitolo e/o nell'Allegato 4A "Tabella tempi e modalità di coordinamento informativo", è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.



BILANCIAMENTO

9.1 PREMESSA	<u>3</u> 4
9.2 IL BILANCIAMENTO FISICO	<u>4</u> 5
9.3 IL BILANCIAMENTO COMMERCIALE	46
9.3.1 Premessa	
9.3.2 Le equazioni di bilancio della Rete Regionale	
9.3.2.1 L'equazione di bilancio della Rete Regionale Interconnessa con il Siste	ma
Nazionale	<u>5</u> 7
9.3.2.2 L'equazione di bilancio della Rete Regionale Non Interconnessa con il	
Sistema Nazionale	<u>6</u> 8
9.3.2.3 Le equazioni di bilancio dell'Utente	
9.3.2.4 L'equazione di bilancio della rete gestita dal Trasportatore	<u>7</u> 10
9.4 IL BILANCIO DI CONSEGNA E RICONSEGNA	<u>1013</u>
9.4.1 II Disequilibrio dell'Utente	<u>1014</u>
9.4.2 Calcolo in unità di energia	
9.4.3 Allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri provvisori	
9.4.4 Allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri definitivi	<u>12</u> 16
9.4.5 Sessione di Aggiustamento	<u>18</u>
9.5 I DATI DI MISURA	20 22
9.5.1 Punti di immissione in rete	
9.5.2 Punti di Riconsegna su RR	
9.5.3 Misura della variazione di svaso/invaso della rete	
9.5.4 La contabilità del Gas perduto	<u>21</u> 24
9.5.5 Le allocazioni	<u>22</u> 24
9.5.5.1 Le regole di allocazione ai Punto di Entrata RN da produzione nazional	le
<u>2225</u>	
9.5.5.2 Le regole di allocazione ai Punti di Entrata RN dall'Hub stoccaggio	
9.5.5.3 Le regole di allocazione ai Punti di Interconnessione Virtuale	
9.5.5.4 Le regole di allocazione ai Punti di Consegna da Produzione Locale	
9.5.5.5 Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR non interconnes	
reti di distribuzione	
9.5.5.6 Modifiche alla regola di allocazione	<u>2426</u>
9.5.5.7 Procedura Value	<u>2427</u>
9.5.5.8 Mancato accordo tra gli Utenti	
9.5.5.9 Allocazioni definitive	
9.5.5.10 Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a	
di distribuzione	<u>25</u> 28
9.5.5.11 Modalità di allocazione definitiva del gas in caso di incompleta "mappa	
della catena commerciale	<u>∠0</u> 30



Sezione "Erogazione del servizio di trasporto" Capitolo 9 - Bilanciamento

9.5.5.12	Allocazioni definitive	<u>26</u> 30
9.6 cor	RRISPETTIVO DI SCOSTAMENTO	27 31



9.1 PREMESSA

Il capitolo descrive le modalità di gestione del regime di bilanciamento, la cui impostazione riflette le caratteristiche attuali del sistema di trasporto di proprietà del Trasportatore ed è volta ad assicurare l'esercizio sicuro ed ordinato del sistema nonché la corretta allocazione dei costi tra gli Utenti del servizio.

Il bilanciamento costituisce il concetto cardine per il funzionamento del sistema gas, e racchiude una doppia valenza:

- il bilanciamento fisico del sistema, intendendo con ciò l'insieme delle operazioni mediante le quali il Trasportatore, tramite il proprio Dispacciamento, controlla in tempo reale i parametri di flusso (portate e pressioni) al fine di garantire in ogni istante la sicura ed efficiente movimentazione del Gas dai PCT ai punti di prelievo;
- il bilanciamento commerciale, intendendo con ciò tutte le attività necessarie alla corretta contabilizzazione ed allocazione del Gas trasportato, nonché il sistema di corrispettivi che incentiva gli Utenti a mantenere l'eguaglianza tra le quantità immesse e prelevate dalla rete, coadiuvando in tal modo il Trasportatore nella propria attività di bilanciamento fisico.

I due tipi di bilanciamento sono strettamente legati: si pensi infatti, a titolo d'esempio, alle due situazioni estreme in cui gli Utenti siano tutti singolarmente bilanciati (immissioni = prelievi) oppure siano tutti singolarmente sbilanciati nello stesso senso. Mentre la prima situazione rende minima la necessità d'intervento da parte dell'Impresa di Trasporto per il bilanciamento fisico della rete, la seconda comporta l'attivazione di appositi strumenti di bilanciamento, ciascuno dei quali comporta difficoltà gestionali e costi.

Si comprende quindi come il disequilibrio aggregato del complesso degli Utenti si ripercuota sul sistema degli stoccaggi. Poiché tuttavia non è possibile a priori fare affidamento sul fatto che gli sbilanci dei singoli Utenti si compensino in aggregato, è necessario che ciascun Utente tenda alla situazione bilanciata. Ne consegue che l'obiettivo del regime di bilanciamento commerciale è quello di incentivare – tramite l'applicazione di appositi corrispettivi - ogni Utente (e quindi tutti gli Utenti) a tendere verso l'eguaglianza delle proprie immissioni e dei propri prelievi, al fine di minimizzare entità e frequenza delle situazioni sbilanciate.

L'Articolo 8.6 del Decreto Legislativo definisce la responsabilità del Trasportatore per ciò che concerne il bilanciamento fisico della rete gestita. Il Trasportatore è tenuto al corretto esercizio tecnico della rete ed al rispetto delle disposizioni di trasporto impartitegli dagli Utenti. Tuttavia il Trasportatore non è proprietario del



Gas trasportato né ha il controllo delle quantità rese disponibili dagli Utenti ai punti d'immissione o prelevate dagli Utenti ai punti di prelievo: in sintesi, può porre rimedio – soltanto entro certi limiti – alle situazioni di disequilibrio generate dagli Utenti.

Ai sensi di quanto descritto al paragrafo 4 del Testo integrato del Bilanciamento (TIB), presso le interconnessioni fra reti di trasporto gestite da imprese diverse si applicano i criteri relativi al conto di bilanciamento operativo come definito dal TIB, ferme restando le responsabilità di cui alle delibere ARG/gas 45/11 e 539/2012/R/GAS esposte al successivo paragrafo 9.3.2

9.2 IL BILANCIAMENTO FISICO

Conformemente a quanto previsto all'Articolo 8.6 del Decreto Legislativo, il Trasportatore governa i flussi di Gas Naturale ed i servizi accessori necessari al funzionamento del sistema, tra cui il bilanciamento fisico.

In particolare, l'attività di bilanciamento fisico è volta a fronteggiare le differenze (che si verificano ogni Giorno-gas, anche per effetto di condizioni meteorologiche diverse da quelle attese) tra i prelievi effettivi dalla rete ed i prelievi prenotati dagli Utenti su uno o più Giorni-gas.

9.3 IL BILANCIAMENTO COMMERCIALE

9.3.1 Premessa

Poiché il servizio di trasporto sulla Rete Nazionale si svolge principalmente sulla rete di proprietà dell'Impresa Maggiore, l'equazione di bilancio complessiva di ciascun Utente viene calcolata dall'Impresa Maggiore stessa così come previsto nel suo codice di rete, utilizzando le informazioni fornite dal Trasportatore.

Il Trasportatore, quindi, applica le formule di contabilizzazione del Gas trasportato al fine di determinare i quantitativi di energia trasportati per gli Utenti della Rete Regionale gestita dal Trasportatore;

9.3.2 Le equazioni di bilancio della Rete Regionale

Si illustrano qui di seguito le formule della contabilità del Gas trasportato sulla Rete Regionale che consentono al Trasportatore di calcolare i quantitativi di energia di ciascun Utente riconsegnati sulla Rete Regionale gestita dal Trasportatore, e di fornire all'Impresa Maggiore i dati necessari al calcolo dei termini di disequilibrio, giornaliero e mensile, di ciascun Utente della Rete Nazionale.



9.3.2.1 L'equazione di bilancio della Rete Regionale Interconnessa con il Sistema Nazionale

Per le reti operate dal Trasportatore il bilanciamento sulla Rete Regionale è basato esclusivamente sulle misure dei Punti di Riconsegna su RR e dei Punti di Consegna da Produzione Locale. Pertanto l'equazione di bilancio di rete per ogni area di uscita *i* da Rete Nazionale è:

$$I_i^{RR} = P_i - I_i^M - CP_i + PE_i + GNC_i + C_i$$

Le immissioni in Rete Regionale(IiRR)

L'energia immessa in Rete Regionale sarà calcolata a partire dall'equazione di bilancio applicata ad ogni area *i* di uscita da Rete Nazionale.

Le immissioni manuali(IiM)

L'energia immessa in Rete tramite l'utilizzo di carri bombolai viene calcolata sulla base della misura effettuata e comunicata dal gestore del servizio.

Le Consegne da Produzione Locale (CPi)

L'energia immessa dai Punti di Consegna da Produzione Locale è ottenuta come somma algebrica delle quantità di energia immesse da ciascun punto fisico di consegna delle produzioni su RR i-esima, in quanto le misure di quantità e qualità del Gas vengono necessariamente effettuate presso ciascun punto di consegna fisico determinando l'energia del singolo punto.

I prelievi dalla rete (Pi)

L'energia prelevata è la somma algebrica delle quantità di energia ritirate da ciascun Punto di Riconsegna su RR appartenente alla area i.

In particolare, l'energia in oggetto si ottiene come somma del prodotto tra volume misurato ed il relativo PCS per ciascuna stazione di misura appartenente alla area *i*

Le perdite (PE_i)

Il termine PE_i rappresenta le perdite, quali:

- > trafilamenti relativi alle valvole di regolazione;
- Gas di preriscaldamento in corrispondenza di organi di riduzione;
- perdite di Gas in occasione di lavori di manutenzione sulla rete;
- perdite localizzate.



Il Gas Non Contabilizzato (GNC_i)

Il termine denominato "Gas Non Contabilizzato" (GNC) rappresenta l'energia non determinabile, dovuta ad incertezze di misura ed è quindi un "aggiustamento" contabile; come tale può pertanto avere un valore positivo o negativo in modo non sistematico;

I consumi (C_i)

Il prelievo di energia effettuato dal Trasportatore in relazione ai consumi per gli usi propri della rete viene calcolato come prodotto dei volumi misurati giornalmente e dei relativi PCS per ciascuna area i

9.3.2.2 L'equazione di bilancio della Rete Regionale Non Interconnessa con il Sistema Nazionale

Tali reti sono caratterizzate dal diretto collegamento tra campo di produzione e Punti di Riconsegna su RR (elementi tutti misurati), e pertanto l'equazione di bilancio per ogni rete *n* include del Gas Non Contabilizzato e diventa:

$$CP_n + I_n^M = P_n + PE_n + GNC_n$$
 +Cn

CP_n, I_n, P_n, PE_n, GNC_n C_n sono calcolate come sopra descritto, per ogni rete *n*.

Nel caso di reti non interconnesse con il sistema nazionale, il GNC e tutte le altre componenti dell'equazione non hanno alcun impatto sull'equazione di bilancio calcolata dall'Impresa Maggiore.

9.3.2.3 Le equazioni di bilancio dell'Utente

L'equazione di bilancio di ciascun Utente contempla tutto il Gas consegnato e ritirato nel Giorno-gas dall'Utente stesso: non comprende alcun termine relativo al Gas consumato per il funzionamento del sistema.

Per quanto concerne le Reti Regionali interconnesse con il sistema Nazionale, si ha:

$$I_{iK}^{RR} = P_{iK} - I_{iK}^{M}$$

Per quanto concerne le Reti Regionali non interconnesse con il sistema Nazionale, si ha:



$$CP_{nK} + I_{nK}^{M} = P_{nK}$$

Le immissioni in Rete Regionale(IiKRR)

L'energia immessa in Rete Regionale di competenza di ciascun Utente sarà calcolata a partire dall'equazione di bilancio applicata ad ogni Utente k per ciascuna area i di uscita da Rete Nazionale.

Le immissioni da Carri Bombolai (Iik^M e Ink^M)

Le immissioni da carri bombolai sono assegnate agli Utenti in proporzione alle allocazioni ai Punti di Riconsegna su RR.

I prelievi dalla rete (Pik, Pnk)

L'energia prelevata da parte di ciascun Utente si ottiene sommando algebricamente le relative quantità ritirate in corrispondenza dei Punti di Riconsegna su RR appartenenti alla alla Rete n.

Tale energia si ottiene come somma dell'energia allocata a ciascun Utente sui Punti di Riconsegna su RR appartenenti alla Rete *n*.

Il Trasportatore comunica i valori di tutti i termini dell'equazione di bilancio dell'Utente delle Reti Regionali interconnesse all'Impresa Maggiore, per consentire a questi di svolgere le attività di bilanciamento commerciale di sua competenza.

9.3.2.4 L'equazione di bilancio della rete gestita dal Trasportatore

Come già descritto al capitolo: "Descrizione della Rete e della sua gestione", poiché il Trasportatore gestisce operativamente, ma non contrattualmente, la parte della Rete Nazionale di sua proprietà e questa è interconnessa con il sistema gestito dall'Impresa Maggiore, l'equazione di bilancio della rete nel suo complesso è utilizzata allo scopo di fornire all'Impresa Maggiore le informazioni necessarie alla determinazione dei bilanci di ciascun Utente oltre che la base di riferimento per il bilanciamento fisico. Pertanto, non è rilevante ai fini del calcolo dei corrispettivi di trasporto applicati dal Trasportatore all'Utente.

L'equazione della rete è:

$$I + S + IN = I^{RR} + C + PE + \Delta LP_C + GNC$$

Le immissioni in rete (I)

L'energia immessa nella rete di metanodotti del Trasportatore deriva dalla somma delle quantità immesse dagli Utenti e dal Trasportatore presso i Punti di Entrata RN, ovvero produzioni nazionali e stoccaggi. Ai fini della contabilità del Gas



trattata nel presente capitolo si è tenuto convenzionalmente separato il termine relativo allo stoccaggio.

Il Gas di stoccaggio (S)

L'energia relativa alla componente stoccaggi è ottenuta dalla somma algebrica delle quantità di energia erogate (segno positivo) o iniettate (segno negativo) da ciascuno dei campi di stoccaggio presenti sulla rete di trasporto.

Seppure il sistema degli stoccaggi venga gestito come un unico stoccaggio virtuale, necessariamente le misure relative ai quantitativi di Gas iniettato o erogato vengono effettuate in corrispondenza di ciascuno dei due campi di stoccaggio: il risultato è rappresentato dalla somma degli stessi.

Gas fluito attraverso le interconnessioni (IN)

L'energia immessa nella rete di metanodotti operata dal Trasportatore deriva dalla somma delle quantità fluite alle interconnessioni con il sistema dell'Impresa Maggiore e le altre imprese di trasporto interconnese (segno positivo se il flusso è entrante, negativo se è uscente).

L'Immesso in Rete Regionale (IRR)

Definita come somma algebrica degli immessi nella Rete Regionale così come definiti al sottoparagrafo 9.3.2.1, calcolata a partire dai prelievi P dei Punti di Riconsegna su RR.

I consumi (C)

Il prelievo di energia effettuato dal Trasportatore in relazione ai consumi delle proprie centrali di compressione viene calcolato come somma, estesa a tutte le centrali di compressione presenti sulla rete di metanodotti operata dal Trasportatore, del prodotto dei volumi misurati giornalmente e dei relativi PCS.

Lo svaso/invaso della rete (ΔLP_C)

La differenza tra l'energia disponibile in rete all'inizio del Giorno-gas e quella presente alla stessa ora del Giorno-gas successivo costituisce la variazione dell'invaso: la stessa viene determinata utilizzando le misure di volume geometrico della rete e di pressione, secondo le modalità riportate al successivo sottoparagrafo 9.5.3.

Il valore rappresentativo del volume di Gas presente in ciascun tratto di rete viene moltiplicato per il PCS dell'AOP cui appartiene.

Le perdite (PE)

Il termine PE rappresenta le perdite espresse in energia, quali:

➢ le perdite di tipo fuggitivo: sono le emissioni in ambiente risultanti da una perdita graduale di tenuta di una parte delle apparecchiature designate a contenere/movimentare un fluido; la suddetta perdita è causata generalmente da una differenza di pressione. Un'emissione fuggitiva può



essere semplicemente qualificata come conseguenza di un imperfetto funzionamento del sistema di tenuta di un componente del processo (valvola, pompa, flangia, compressore, ecc.), che causa un rilascio di gas in atmosfera.

- ➢ le perdite di tipo pneumatico (derivanti da apparecchiature di regolazione e controllo): sono relative al funzionamento stesso delle apparecchiature, normalmente comandate da remoto, e sono dovute allo scarico del gas compresso in atmosfera. Si è soliti infatti distinguere la categoria "emissioni pneumatiche" per differenziare queste ultime sia dalle emissioni fuggitive involontarie e casuali, che da quelle ventate
- ➢ le perdite da ventato: sono rappresentate da rilasci controllati in atmosfera (ad esempio derivanti da manutenzioni, sostituzioni di tratti di linea, ecc.) e da rilasci incontrollati (ad esempio derivanti da rotture).

Tali emissioni sono determinate utilizzando la metodologia riportata al successivo sottoparagrafo 9.5.4.

Il valore rappresentativo del volume di Gas presente in ciascun tratto di rete viene moltiplicato per il PCS medio giornaliero del gas immesso in rete.

Il Gas Non Contabilizzato (GNC)

Il termine denominato "Gas Non Contabilizzato" (GNC) costituisce il risultato dell'equazione di bilancio di rete: rappresenta l'energia non determinabile, dovuta ad incertezze di misura e come tale può pertanto avere un valore positivo o negativo.

Il Trasportatore calcola la quota di GNC relativa alla rete gestita e la comunica all'Impresa Maggiore. Questi calcola il valore totale di GNC del Sistema Nazionale attraverso l'equazione di bilancio definita nel proprio codice di rete. Il Trasportatore comunica i valori di tutti i termini dell'equazione di bilancio, riportata nel presente paragrafo, all'Impresa Maggiore, fornendo anche, per ciascun Utente, l'energia immessa dalle produzioni nazionali sulla RN.

Per i punti di riconsegna delle altre reti di trasporto regionale interconnesse a valle della rete SGI, valgono i quantitativi comunicati a tal fine dalla relativa Impresa di Trasporto.

Ai sensi di quanto descritto al paragrafo 4 del TIB, anche per le reti di trasporto regionale interconnesse a valle della rete SGI, si applicano i criteri relativi al conto di bilanciamento operativo come definito dal TIB. A tal fine, e ferme restando le responsabilità individuali di ciascuna Impresa di Trasporto, nazionale o regionale, per il bilanciamento operativo della propria rete e per i quantitativi di GNC comunicati all'Impresa Maggiore, come stabilito dalle delibere ARG/gas 45/11 e 539/2012/R/GAS, ciascuno dei gestori di rete è tenuto a sottoscrivere con il Responsabile del Bilanciamento un accordo per il bilanciamento operativo delle reti per disciplinare le suddette responsabilità.



9.4 IL BILANCIO DI CONSEGNA E RICONSEGNA

Il Trasportatore provvede al calcolo del bilancio di consegna e riconsegna per ciascun Utente applicando le equazioni descritte al paragrafo 9.3.2. Tale calcolo si basa sulle misure dei volumi e dei PCS effettuate in corrispondenza di:

- > punti di immissione in rete;
- > punti di prelievo dalla rete.

Poiché numerosi impianti di misura sono condivisi tra più Utenti, il Trasportatore deve disporre, per il calcolo del singolo bilancio, del risultato dell'algoritmo di calcolo per la ripartizione del Gas (regola di allocazione).

Per quanto concerne la determinazione dei quantitativi di energia immessi sulla sola Rete Nazionale del Trasportatore, l'equazione di bilancio di ciascun Utente si riduce all'uguaglianza tra l'energia consegnata presso i Punti di Entrata su RN e/o presso il Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore e quella riconsegnata presso i Punti di Riconsegna su RN.

In particolare per ciascun Utente della sola RN del Trasportatore si possono verificare i seguenti tre casi:

- a) Gas immesso da produzione nazionale: l'energia consegnata è misurata ed allocata presso i singoli Punti di Entrata dai campi di produzione nazionale, mentre i quantitativi riconsegnati presso il Punto di Riconsegna su RN sono calcolati ponendoli uguali a quelli consegnati;
- Gas immesso dall' Hub stoccaggio (in caso di erogazione): l'energia consegnata presso il Punto di Entrata RN dell'hub stoccaggio è misurata ed è allocata dall'Impresa di stoccaggio, mentre quella riconsegnata presso il Punto di Riconsegna all'Impresa Maggiore è calcolata ponendola pari a quella consegnata;
- c) Gas prelevato dall' Hub stoccaggio (in caso di iniezione): l'energia riconsegnata presso il Punto di Riconsegna su RN dell'hub stoccaggio è misurata ed è allocata dall'Impresa di Stoccaggio, mentre quella consegnata complessivamente presso il Punto di Entrata RN da produzione nazionale e il Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore è calcolata ponendola uguale a quella riconsegnata.

9.4.1 Il Disequilibrio dell'Utente

L'Utente delle Reti Regionali interconnesse immette una quantità di Gas (I_{iK}^{RR}) sempre pari a quella prelevata, al netto delle immissioni da Carri Bombolai, . Di



conseguenza, l'Utente non genera alcun disequilibrio nel bilancio commerciale della Rete Regionale gestita dal Trasportatore.

L'Utente può generare tuttavia un disequilibrio qualora la quantità immessa nella Rete Regionale gestita dal Trasportatore sia diversa da quella immessa nella Rete Nazionale. L'eventuale disequilibrio, quindi, è di pertinenza della Rete Nazionale. Tuttavia, poiché il disequilibrio di un Utente è definito come la differenza tra l'energia immessa e quella prelevata giornalmente sull'aggregazione dei Punti di riconsegna, ne consegue che, essendo la contabilità della RN (e quindi la contabilità completa per ciascun Utente) effettuata dall'Impresa Maggiore, è competenza di quest'ultima il calcolo del disequilibrio dell'Utente e la successiva applicazione dei corrispettivi di bilanciamento.

Per il medesimo motivo, anche per gli Utenti della sola RN del Trasportatore il calcolo del disequilibrio non può essere effettuato dal Trasportatore.

Pertanto l'unico adempimento a carico del Trasportatore, ai fini del calcolo del disequilibrio, è comunicare all'Impresa Maggiore il valore di I_{iK}^{RR} e dell'energia immessa nella RN del Trasportatore da ciascun Utente.

Sulla base delle informazioni comunicate dal Trasportatore, l'impresa maggiore di Trasporto applica le disposizioni di bilanciamento commerciale descritte nel suo codice di rete, a cui si rimanda per ulteriori chiarimenti.

Per quanto riguarda le Reti Regionali non interconnesse, si sottolinea che il sistema è tale da non dare luogo alla formazione di disequilibri. Non vi sono quindi, per le Reti Regionali non interconnesse, i presupposti per l'applicazione dei corrispettivi di disequilibrio.

9.4.2 Calcolo in unità di energia

Ai sensi del presente documento le quantità di Gas immesse o prelevate dalla rete di trasporto saranno espresse in unità di energia - MWh con tre cifre decimali ottenute come prodotto tra la misura di volume (per la quale si rimanda al capitolo 10 "Misura del Gas") ed il Potere Calorifico Superiore (PCS, definito nel sottoparagrafo 11.2.1 del capitolo "Qualità del Gas").

9.4.3 Allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri provvisori

Le quantità di energia utilizzate nel calcolo delle allocazioni, del bilancio e dello scostamento sono determinate per ciascun Giorno-gas ovvero per il periodo compreso tra le 06.00 di ciascun giorno di calendario e le 06.00 del giorno di calendario successivo.

Il Trasportatore metterà a disposizione di ciascun Utente le allocazioni, il bilancio e lo scostamento provvisori di sua pertinenza, entro le ore 11.30:



- del giorno successivo al Giorno-gas cui i suddetti dati si riferiscono, per i Giorni-gas che vanno dalla domenica al giovedì;
- del lunedì, per i Giorni-gas che vanno dal venerdì al sabato;
- del primo giorno lavorativo successivo, qualora l'allocazione provvisoria debba essere effettuata in un giorno festivo.

La precisione dei dati provvisori dipende da:

- a) il numero di Punti di consegna e Riconsegna dotati di sistemi di telelettura;
- b) l'invio da parte degli Utenti nei tempi previsti delle regole di allocazione;
- c) l'invio dei dati giornalieri dagli operatori dei campi di produzione;
- d) la precisione della prenotazione giornaliera nel caso di Punti di Riconsegna su RR di tipo NDM.

I valori utilizzati dal Trasportatore per la determinazione delle allocazioni, del bilancio e dello scostamento provvisori sono indicati per ciascuna tipologia di punto nel paragrafo 9.5.

Poiché non tutti i valori sono disponibili giornalmente, i dati provvisori del Giornogas G, che il Trasportatore determina il Giorno-gas G+1 e mette a disposizione degli Utenti e dell'Impresa Maggiore, risultano necessariamente indicativi.

9.4.4 Allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri definitivi

La contabilità del Gas trasportato viene resa disponibile dal Trasportatore agli Utenti entro il giorno 28 del mese successivo a quello cui le informazioni si riferiscono, una volta che tutti i dati di misura necessari per il calcolo siano stati validati. A tale fine SGI considererà le informazioni trasmesse dal Gestore del SII entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera a).

Una seconda versione del bilancio, viene invece messa a disposizione degli Utenti entro il 15 del secondo mese successivo quello a cui i dati si riferiscono. A tale fine SGI considererà le informazioni trasmesse dal Gestore del SII entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera c).

Qualora tali termini cadano di sabato, domenica o giorni festivi, i termini saranno prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

L'Utente può richiedere la revisione della contabilità del Gas trasportato entro 1 giorno dalla pubblicazione della contabilità da parte del Trasportatore presentando relativa richiesta scritta al Trasportatore stesso.

Qualora la richiesta di revisione della contabilità implichi una modifica dei dati trasmessi da SGI all'Impresa maggiore di trasporto ai sensi dell'art. 29 del TISG,



la stessa richiesta dovrà essere trasmessa anche all'Impresa Maggiore di trasporto per permettere a SGI di trasmettere la rettifica dei dati.

Entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta dell'Utente, il Trasportatore invia al richiedente una risposta motivata scritta contenente almeno i seguenti dati:

- a) la data di ricevimento della richiesta;
- b) la ragione sociale del richiedente;
- c) l'indicazione del nominativo e del recapito della persona incaricata dal Trasportatore per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
- d) l'accettazione o meno della richiesta avanzata dall'utente, completa delle motivazioni debitamente argomentate;
- e) in caso di accettazione della richiesta, la data di messa a disposizione del nuovo bilancio.

Limitatamente ai prelievi presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione gli Utenti:

- a) possono segnalare eventuali osservazioni al Gestore del SII nell'ambito della procedura di cui al comma 28.3 del TISG;
- b) entro il sesto giorno lavorativo possono comunicare a SGI, secondo la procedura di cui all'Allegato 9/D, eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori di bilancio con riferimento ai dati di prelievo giornaliero o mensile, calcolato dal Gestore del SII relativi ai punti di riconsegna della distribuzione compresi nell'elenco dei punti che non hanno superato positivamente le verifiche di cui al comma 9.2 del TISG.

Ai fini della ricevibilità della richiesta di rettifica al Trasportatore, l'Utente dovrà far pervenire a SGI, secondo le modalità e i termini di cui all'Allegato 9/D paragrafo 3, la richiesta di rettifica con indicazione, per ciascun punto di riconsegna, del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero corredata da:

- i. dichiarazione di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione interessati in merito a ciascuna richiesta di rettifica nell'ambito della Procedura di cui all'Allegato 9/D;
- ii. dichiarazione dell'Impresa di Distribuzione interessata, secondo il modello messo a disposizione da SGI, con cui questa:
- attesti la correttezza del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero presso il Punto di Riconsegna della distribuzione e,
- assuma inderogabilmente l'impegno alla rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento,

ovvero, qualora l'Utente del Bilanciamento non sia in grado di ottenere la dichiarazione di cui al punto ii nei termini di cui alla precedente lettera b).



- iii. dichiarazione del medesimo Utente, secondo il modello messo a disposizione da SGI, con cui questi:
- attesti di aver richiesto per tempo all'Impresa di Distribuzione interessata, per il tramite dell'Utente del servizio di distribuzione interessato, la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore del SII (se presenti sin dal la prima pubblicazione del Gestore del SI di cui al comma 28.1 del TISG) e di non aver ottenuto dall'Impresa di Distribuzione, nel rispetto delle tempistiche e modalità di cui alla presente lettera b) nonché secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste dalla medesima Impresa di Distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 dal Gestore del SII né la documentazione di cui al precedente punto ii né conferma del dato di prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.2;
- indichi sotto la propria responsabilità a SGI il nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero del punto di riconsegna della distribuzione da utilizzare ai fini della determinazione del bilancio di trasporto definitivo;
- assuma inderogabilmente l'impegno a richiedere all'Impresa di Distribuzione interessata, per il tramite dell'Utente del servizio di distribuzione interessato, di provvedere alla rettifica di competenza presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento.

ovvero in alternativa a quanto previsto al precedente punto iii,

iv. dichiarazione dell'Utente del servizio di distribuzione, secondo il modello reso disponibile da SGI, con cui quest'ultimo:

a. attesti di aver richiesto per tempo all'Impresa di Distribuzione interessata la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore dal SII (se presenti sin dal la prima pubblicazione del Gestore del SII di cui al comma 28.1 del TISG), e di non aver ottenuto dall'Impresa di Distribuzione, nel rispetto delle tempistiche e modalità di cui alla presente lettera b) nonché secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste dalla medesima Impresa di Distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 del TISG dal Gestore del SII né la documentazione di cui al precedente punto ii né conferma del prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.5;



- b. indichi sotto la propria responsabilità il/i nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero del punto di riconsegna della distribuzione da utilizzare ai fini della determinazione del bilancio di trasporto definitivo;
- c. assuma inderogabilmente l'impegno a richiedere all'Impresa di Distribuzione interessata, di provvedere alla rettifica di competenza presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento.

SGI applicherà all'Utente un corrispettivo pari a:

- Euro 500 + IVA per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto di richiesta.

SGI non riterrà ammissibili richieste di rettifica non complete, e/o pervenute fuori dai termini indicati dalla precedente lettera b), e/o, nei casi in cui l'Utente non abbia presentato la dichiarazione di cui al precedente punto ii, che siano relative a Punti di Riconsegna della distribuzione i cui dati siano stati esplicitamente confermati dall'Impresa di Distribuzione stessa al Gestore del SII nell'ambito della procedura di cui al TISG, comma 28.4.

Resta inteso che SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

Analogamente, SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'Utente, nelle forme indicati di cui alla precedente lettera b) di cui l'Utente si assume piena e diretta responsabilità.

SGI rende disponibili all'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo.

SGI provvederà ad inviare all'Utente richiedente, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di rettifica, una comunicazione contenente le seguenti informazioni:

- La data di ricevimento della richiesta;
- L'indicazione del nominativo e del recapito del personale di riferimento del Trasportatore;
- L'accettazione o meno della richiesta completa delle motivazioni;



- In caso di accettazione della richiesta, la data stimata di messa a disposizione del nuovo bilancio.

Nel caso in cui rilevi la presenza di errori ovvero in caso di eventuali rettifiche delle informazioni trasmesse dal SII entro il termine di cui al TISG, comma 28.6 lettera c) ovvero a seguito di richieste di rettifica del dato di prelievo relativo a un punto di riconsegna della distribuzione presentato dall'Utente ai sensi della precedente lettera b), SGI provvederà a ricalcolare e rendere disponibile, di norma, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello cui il bilancio si riferisce, la contabilità del gas trasportato, che a questo punto diverrà definitiva.

9.4.5 Sessione di Aggiustamento

Nel presente paragrafo vengono descritte le modalità con cui sono gestite le partite fisiche dopo la chiusura della Sessione di bilanciamento di cui al precedente paragrafo.

Ai sensi del TISG, SGI gestisce su base annuale due Sessioni di aggiustamento avvalendosi delle funzionalità dei propri sistemi informativi per l'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art.32, del TISG.

- a) Nella Sessione di aggiustamento annuale, in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati i dati di misura disponibili al Trasportatore ovvero le informazioni comunicate dal Gestore del entro il 31 luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento all'anno precedente. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a SGI sino al mese di luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.
- b) Nella Sessione di aggiustamento pluriennale, avente luogo entro il 15 maggio (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati i dati di misura relativi all'anno precedente disponibili al Trasportatore ovvero le informazioni comunicate dal Gestore del SII entro il 28 febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento agli anni precedenti dal secondo al quinto. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a SGI sino al mese di febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.

Le informazioni relative alla Sessione di aggiustamento annuale e alle Sessioni di aggiustamento pluriennali di cui al comma 33.1, del TISG, sono messe a disposizione degli Utenti attraverso la piattaforma informatica resa disponibile da SGI.

Gli Utenti hanno a disposizione:



- 1) 5 (cinque) giorni lavorativi successivi ai termini entro cui hanno luogo le Sessioni di aggiustamento di cui alle precedenti lettere a) e b) per comunicare a SGI:
- 1.1) eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori dovute ad errori materiali manifesti da parte di SGI nella sua predisposizione.
- 1.2) eventuali segnalazioni dovute a errori nei dati di misura, anche non causati dal Trasportatore, e/o, nei casi dei Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, a errori nelle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero da parte del Gestore del SII relativamente ai punti di riconsegna della distribuzione.
- 2) sino al -20° giorno successivo ai termini entro cui hanno luogo le Sessioni di aggiustamento di cui alle precedenti lettere a) e b) per comunicare a SGI, eventuali richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero o mensile calcolato dal Gestore del SII relativamente ai punti di riconsegna della distribuzione compresi nell'elenco dei punti che non hanno positivamente superato le verifiche di coerenza condotte dal Gestore del SII rispetto ai dati in proprio possesso come comunicato dal Gestore del SII a SGI.

Ai fini della ricevibilità della richiesta l'Utente dovrà far pervenire al Trasportatore, secondo le modalità e i termini la richiesta di rettifica con indicazione, per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto della richiesta, del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero, corredata di:

- i) dichiarazione di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione interessati in merito a ciascuna richiesta di rettifica;
- ii) ii) dichiarazione dell'Impresa di Distribuzione interessata, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima:
 - attesti la correttezza del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero presso il punto di riconsegna della distribuzione e
 - assuma inderogabilmente l'impegno alla rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della successiva Sessione di aggiustamento relativa all'anno di riferimento.
- iii) eventuale dichiarazione da parte dell'Impresa di Distribuzione interessata, da effettuarsi spuntando l'apposito riquadro contenuto in Allegato 2 e fornendo la documentazione a supporto, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima attesti, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 496/2021/R/gas punto 4, di aver messo in atto azioni ai fini della correzione del/dei prelievo/i oggetto della/e richiesta/e di rettifica atte a dimostrare di aver agito secondo la dovuta diligenza, allegando idonea documentazione a supporto della dichiarazione.
 - iv) eventuale dichiarazione dell'UdB e degli UdD interessati, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 496/2021/R/gas punto 4, da effettuarsi spuntando rispettivamente gli appositi riquadri, contenuti nel Modulo di Richiesta ed in



Allegato 3, e fornendo la documentazione a supporto con cui l'UdB e gli UdD medesimi attestino di aver messo in atto gli adempimenti richiesti ai fini del buon esito della sessione di aggiustamento con riferimento al/ai prelievo/i giornaliero/i oggetto della/e richiesta/e di rettifica.

3) sino al medesimo termine di cui al precedente punto 2 per comunicare a SGI, secondo le medesime modalità di cui al precedente punto 2, eventuali richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero calcolato dal Gestore del SII relativamente ai punti di riconsegna della distribuzione compresi nell'elenco di cui al precedente punto 1.2.

SGI applicherà all'Utente un corrispettivo pari a Euro 500 + IVA per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto di richiesta¹.

Tale corrispettivo non si applica per i punti di riconsegna della distribuzione per i quali siano state presentate le dichiarazioni di cui ai precedenti punti iii) e iv).

SGI non riterrà ammissibili richieste di rettifica non complete e/o pervenute oltre i termini di cui al precedente punto 2) e/o relative a punti non risultanti negli elenchi di cui ai precedenti punti.

Resta inteso che SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII. Analogamente SGI non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'Utente nelle forme indicate nella precedente lettera b) di cui l'Utente si assume piena e diretta responsabilità.

SGI rende disponibili all'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo.

SGI provvederà ad inviare all'Utente richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di rettifica di cui al precedente punto 1.1



¹ Ai sensi della delibera 496/2021/R/gas, punto 2, in relazione alla Sessione di Aggiustamento Annuale 2020, il corrispettivo è sempre posto pari a € 500 + IVA e si applica qualora il prelievo associato al punto di riconsegna della distribuzione sia risultato non coerente, con riferimento al medesimo mese, anche nell'ambito degli esiti della Sessione di Aggiustamento per l'anno 2020 messi a disposizione dal Gestore del SII in data 06/09/2021, ovvero ne sia stata richiesta la correzione a Società Gasdotti Italia S.p.A. già in esito alla Sessione di Bilanciamento relativa al mese in cui nell'ambito della Sessione di Aggiustamento per l'anno 2020 il medesimo punto è risultato incoerente.

ovvero della segnalazione di cui al precedente punto 1.2, una comunicazione contenente le medesime informazioni previste in relazione alle richieste presentate in sede di bilancio di trasporto definitivo.

A valle del suddetto termine, SGI provvederà a rendere disponibili, con riferimento alla Sessione di aggiustamento annuale di cui alla precedente lettera a) entro la fine del mese di dicembre del medesimo anno in cui si svolge la Sessione e con riferimento alla Sessione di aggiustamento pluriennale di cui alla precedente lettera b) entro la fine del mese di luglio del medesimo anno in cui si svolge la Sessione gli esiti della Sessione di Aggiustamento Pregressa che verranno considerati definitivi e non soggetti ad ulteriore modifica (esiti definitivi).

Con riferimento alle sessioni di aggiustamento per il periodo pregresso che va dagli anni 2013 al 2019, SGI svolge la sessione pluriennale, i cui esiti sono resi disponibili entro il 31 maggio (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati i dati di misura relativi all'anno precedente disponibili al Trasportatore ovvero comunicati dall'Impresa di Distribuzione entro il 28 febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento agli anni precedenti dal secondo al quinto. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a SGI sino al mese di febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.

Le informazioni relative alla Sessione di Aggiustamento Pregressa pluriennale sono messe a disposizione degli Utenti. Restano ferme tutte le disposizioni in relazione alla responsabilità degli operatori.

Gli Utenti hanno a disposizione 5 (cinque) giorni lavorativi successivi a tali termini per comunicare a SGI eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori dovuti ad errori materiali manifesti da parte di SGI nella sua predisposizione.

SGI provvederà ad inviare all'Utente richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal termine per la comunicazione delle richieste di rettifica, una comunicazione contenente le medesime informazioni previste in relazione alle richieste presentate in sede di bilancio di trasporto definitivo.

A valle del suddetto termine, SGI provvederà a rendere disponibili gli esiti della Sessione di Aggiustamento Pregressa che verranno considerati definitivi e non soggetti ad ulteriore modifica (esiti definitivi).

Come descritto all'interno del codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto, per quanto concerne la regolazione delle partite economiche derivanti dalle sessioni di aggiustamento, anche per quanto riguarda la rete di SGI, queste verranno regolate direttamente con il RdB.



9.5 I DATI DI MISURA

9.5.1 Punti di immissione in rete

I dati di misura necessari per il calcolo dei quantitativi immessi in rete derivano dalle stazioni di misura situate in corrispondenza di:

- produzioni nazionali: parte degli impianti di misura sono MG, altri sono NMG. Al fine di produrre, nel Giorno-gas G+1, i dati provvisori di cui al paragrafo 9.4.2, il Trasportatore provvederà a definire un profilo giornaliero di immissione per ciascuna produzione sulla base dei programmi definiti dagli operatori dei campi situati sul territorio nazionale;
- 2. <u>interconnessioni con il sistema stoccaggi</u>: l'energia complessivamente immessa/prelevata dall'hub Stoccaggio viene determinata attraverso impianti MG situati in corrispondenza di ciascuno dei campi di stoccaggio che ne costituiscono il sistema integrato:
- 3. <u>interconnessioni con il sistema dell'Impresa Maggiore</u>: l'energia complessivamente immessa/prelevata da tali punti di interconnessione viene determinata attraverso impianti MG per i quali è disponibile giornalmente il dato provvisorio, validato poi a fine mese.

9.5.2 Punti di Riconsegna su RR

I dati di misura necessari al calcolo dell'energia prelevata dalla rete regionale gestita dal Trasportatore sono forniti da impianti di misura con tre diverse tipologie di disponibilità dei dati:

- per le apparecchiature di tipo DMDU (Daily Metered Daily Updated), direttamente il dato di consumo giornaliero, disponibile per tali installazioni alla fine della giornata; tali apparecchiature corrispondono a quelle che, nella classificazione adottata dall'Impresa Maggiore, sono indicate come "misuratori MG":
- per le apparecchiature di tipo DMMU (Daily Metered Monthly Updated) e per quelle di tipo DMMUC (Daily Metered Monthly Updated Computer) verrà utilizzato il valore programmato; per queste catene di misura, infatti, i valori di consumo giornaliero sono ricavabili solo alla fine del mese, nel primo caso mediante planimetrazione del diagramma fornito dallo strumento, nel secondo caso tramite le registrazioni ricavate dal flow computer installato;
- per le apparecchiature di tipo NDM (Non-Daily Metered), verrà utilizzata per i dati provvisori, di cui al paragrafo 9.4.3, la prenotazione giornaliera fornita dall'Utente, poiché tali installazioni forniscono unicamente il dato di consumo mensile. Ai fini della determinazione del quantitativo giornaliero definitivo si



provvederà a definire un profilo giornaliero in funzione della tipologia dell'Operatore Allacciato, secondo quanto previsto nell'Allegato 9B.

Ai fini della determinazione dell'energia, ogni misura viene moltiplicata per il PCS dell'AOP di appartenenza, rilevato secondo le modalità previste al paragrafo 11.3 del capitolo "Qualità del Gas".

9.5.3 Misura della variazione di svaso/invaso della rete

La determinazione della variazione di svaso/invaso della rete nel Giorno-gas avviene tramite la misura di pressione eseguita in corrispondenza dei tratti principali della rete.

Il volume determinato secondo quanto di seguito descritto viene moltiplicato per il PCS dell'AOP cui appartiene ciascun tratto di rete, al fine di esprimere anche il termine Δ LP in unità di energia.

La procedura di calcolo prevede la determinazione di:

- > volume geometrico della rete;
- misura di pressione in corrispondenza di punti rilevanti del sistema;
- > calcolo del prodotto tra la variazione di pressione e il volume geometrico associato.

9.5.4 La contabilità del Gas perduto

La metodologia di calcolo adottata dal Trasportatore per stimare le:

- emissioni fuggitive
- > emissioni pneumatiche
- > emissioni da ventato

fa riferimento alle indicazioni contenute nella RTTG.

La stima dei fattori medi di emissione di ciascun componente è effettuata utilizzando la metodologia GRI-EPA (Gas Research Institute – U.S. Environmental Protection Agency), che rappresenta il riferimento internazionale più importante per diffusione per la stima delle perdite sulle reti del gas.

Tali "fattori di emissione" (valore medio delle emissioni di gas attribuibili ad ogni singola classe di apparecchiature o parti di impianto, espresso in m3/ anno) vengono moltiplicati per i corrispondenti "fattori di attività" (apparecchiature ed impianti identificati quali fonti di emissione): ai volumi ottenuti viene associato il PCS medio giornaliero del gas immesso in rete.



Le procedure di calcolo adottate dal Trasportatore per stimare:

le perdite da ventato per eventi di Forza Maggiore sono determinate in funzione del diametro della tubazione, della pressione a cui è esercito il tratto di tubazione interessato alla fuoriuscita, della dimensione della perdita (diametro della rottura) e della durata della fuoriuscita di Gas.

9.5.5 Le allocazioni

Ogni stazione di misura in cui fluisce Gas appartenente a più Utenti richiede una procedura di allocazione, ovvero la ripartizione del Gas tra gli Utenti che consegnano o prelevano Gas in corrispondenza della suddetta stazione.

In ciascuno di questi punti il Trasportatore, indipendentemente dalla regola di allocazione utilizzata, alloca interamente il Gas misurato.

Le regole di allocazione vengono applicate dal Trasportatore in corrispondenza di:

- a. Punti di Entrata RN da produzione nazionale
- b. Punti di Entrata RN dall'Hub stoccaggio
- c. Punti di Interconnessione Virtuale
- d. Punti di Consegna da Produzione Locale
- e. Punti di Riconsegna su RR.

9.5.5.1 Le regole di allocazione ai Punto di Entrata RN da produzione nazionale

Per i Punti di Entrata in corrispondenza dei campi di produzione nazionale, l'operatore provvede a ripartire e a comunicare i quantitativi fisici di Gas prodotto di competenza di ciascun Utente immessi nella rete operata dal Trasportatore. Tali quantitativi vengono convertiti in energia utilizzando il PCS fornito dall'operatore del campo o, in casi di accordo in tal senso, dal Trasportatore. Dei quantitativi allocati a ciascun Utente, il Trasportatore determina l'energia effettivamente immessa sulla RN.

9.5.5.2 Le regole di allocazione ai Punti di Entrata RN dall'Hub stoccaggio

Per il Punto di Entrata dall'Hub stoccaggio, il Trasportatore alloca i quantitativi fisici di Gas immesso/prelevato nella/dalla rete sulla base delle allocazioni fornite dall'Impresa di Stoccaggio.



9.5.5.3 Le regole di allocazione ai Punti di Interconnessione Virtuale

Tale punto rappresenta il Punto di Uscita dalla RN e su di esso il Trasportatore consente lo scambio/cessione di Gas tra Utenti della RN stessa che viene gestito attraverso opportune regole di allocazione presso tali punti.

L'energia allocata dal Trasportatore a ciascun Utente della RR ai Punti di Interconnessione Virtuale è pari al termine $I_{i\kappa}^{RR}$ determinato dall'equazione di bilancio dell'Utente di cui al sottoparagrafo 9.3.2.3; mentre l'energia allocata in uscita dalla Rete Nazionale a ciascun Utente coinvolto nell'accordo di scambio/cessione è il valore ($I_{i\kappa}^{RN}$) determinato applicando al termine $I_{i\kappa}^{RR}$ la regola di allocazione concordata tra le parti ed approvata dal Trasportatore.

La regola di allocazione sottostante gli accordi di cessione/scambio di Gas sui Punti Virtuali di Interconnessione dovranno essere approvate dal Trasportatore ed anticipate via fax, controfirmate dalle parti interessate, entro il 5° giorno lavorativo precedente la data di entrata in vigore della stessa.

9.5.5.4 Le regole di allocazione ai Punti di Consegna da Produzione Locale

Per ogni Punto di Consegna da Produzione Locale, l'operatore provvede a ripartire e a comunicare i quantitativi fisici di Gas immesso nella rete operata dal Trasportatore sulla base di una regola di allocazione concordata con gli Utenti interessati e da questi sottoscritta.

Tali quantitativi vengono convertiti in energia utilizzando il PCS fornito dall'operatore del campo o, in casi di accordo in tal senso, dal Trasportatore.

Per ogni Utente, poi, il Trasportatore provvede a calcolare, per ciascun Punto di Consegna da Produzione Locale, i valori percentuali mensili di energia allocata che vengono utilizzati per le allocazioni giornaliere relative agli Utenti interessati. Qualora i volumi allocati non pervengano al Trasportatore entro il 5° giorno lavorativo, il Trasportatore provvederà ad allocare con il metodo *pro quota* sulla base dei programmi giornalieri di trasporto assegnati. Nel caso in cui, per un dato Giorno-gas, l'assegnazione sia pari a zero per tutti gli Utenti coinvolti, il Trasportatore ripartirà il totale misurato presso il Punto di Consegna in proporzione alla capacità conferita a ciascun Utente nel punto stesso.

Una volta determinata l'energia giornaliera immessa da ciascun Utente sulla rete gestita dal Trasportatore, quest'ultimo, secondo la definizione di "Produzione Locale" di cui al sottoparagrafo 9.3.2.3, calcola l'energia consegnata da Produzione Locale immessa interamente in RN.

9.5.5.5 Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR non interconnessi a reti di distribuzione



Gli Utenti che prelevano Gas dalla rete presso un Punto di Riconsegna su RR condiviso e non interconnesso a reti di distribuzione devono fornire al Trasportatore una regola di allocazione del Gas transitato, sottoscritta da tutti gli Utenti su tale Punto di Riconsegna su RR, selezionata tra quelle riportate nell'Allegato 9A o concordata tra gli Utenti ed approvata dal Trasportatore.

9.5.5.6 Modifiche alla regola di allocazione

Nei casi di ingresso di un nuovo Utente su un dato Punto di Riconsegna su RR non interconnesso a reti di distribuzione o di modifica della regola di allocazione esistente, la relativa documentazione, in originale e sottoscritta da tutte le Parti interessate, dovrà essere inviata - nelle modalità indicate nell'Allegato 4A al capitolo "Procedure di coordinamento informativo" - rispettivamente dal nuovo Utente entrante o da quello proponente la modifica in copia conoscenza a tutte le parti interessate, entro il giorno 25 del mese di applicazione, e dovrà essere anticipata via fax o e-mail dagli stessi soggetti, sempre in copia conoscenza a tutte le parti coinvolte, entro 2 giorni lavorativi prima dell'inizio del mese di validità della procedura.

Il Trasportatore utilizzerà la nuova procedura di allocazione per il calcolo dei dati provvisori, di cui al paragrafo 9.4.3, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento dell'approvazione da parte di tutte le altre Parti interessate.

Qualora entro la chiusura della contabilità definitiva del Gas del primo mese di applicazione della stessa il Trasportatore non abbia inviato alcuna comunicazione relativamente alla procedura di allocazione, la stessa deve intendersi come accettata ed implementata.

Nel caso in cui su un Punto di Riconsegna su RR non interconnesso a reti di distribuzione entri un nuovo Utente, la procedura di allocazione sarà efficace dal momento dell'ingresso del nuovo entrante sul Punto di Riconsegna su RR considerato ed avrà una durata minima mensile (ad esclusione del primo mese di applicazione); invece, nel caso di modifica di una procedura preesistente, la nuova procedura avrà efficacia a partire dal 1° giorno del primo mese di applicazione ed avrà una durata minima mensile.

9.5.5.7 Procedura Value

Qualora la procedura di allocazione preveda una ripartizione dei volumi che contempli il metodo "Value" descritto nell'Allegato 9A, all'interno della documentazione fornita dovrà essere indicato il tipo di profilatura da applicarsi al Value tra quelle indicate nell'Allegato 9A.6, l'Utente compensatore e l'incaricato di



² Fatta eccezione a quanto previsto nel sottoparagrafo 7.2.3 in relazione al trasferimento di capacità.

trasmettere mensilmente³ al Trasportatore i quantitativi misurati/stimati e relativi ai singoli Utenti.

9.5.5.8 Mancato accordo tra gli Utenti

Nel caso in cui gli Utenti non forniscano al Trasportatore la procedura di allocazione entro il giorno 25 del mese di applicazione della stessa, o questa risulti incompleta, il Trasportatore provvederà ad allocare i volumi con il metodo *pro quota* sulla base dei programmi di trasporto giornalieri schedulaticapacità di trasporto conferita.

9.5.5.9 Allocazioni definitive

Le allocazioni definitive verranno inviate dal Trasportatore agli Utenti entro il giorno 28 del mese successivo a quello di applicazione dell'allocazione.

Nel caso di procedure di allocazione che contemplano il metodo "Value", la Parte incaricata dovrà inviare al Trasportatore, via e-mail ed entro il 5° giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno 9 del mese successivo a quello di applicazione dell'allocazione, il valore "Value"; tale comunicazione dovrà inoltre essere in copia a tutti gli Utenti coinvolti all'interno dell'Accordo. Il mancato rispetto di tale scadenza implicherà l'attribuzione alla quota "Value" di un valore pari a zero.

Per uno schema riassuntivo delle attività, delle tempistiche e delle modalità per lo scambio delle informazioni tra Trasportatore ed Utenti relativamente alle procedure di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR non interconnessi a reti di distribuzione, si rimanda all'Allegato 4A del capitolo "Procedure di coordinamento informativo".

9.5.5.10 Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione

Per i Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione ("city-gate"), SGI, ai sensi di quanto previsto dal TISG riceve dal Gestore del SII:

- a) L'elenco degli Utenti della distribuzione (UDD) attivi sul city-gate (e dei relativi UDB), aventi mercato a valle del Punto di Riconsegna della rete di trasporto;
- b) I dati aggregati misurati e profilati entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera a), distinti per singolo UDD, relativi alla sessione di bilanciamento del mese M-1.



³ Il modulo per l'invio mensile del Value è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

In applicazione delle disposizioni previste dal TISG, ai fini del bilancio definitivo, il Gestore del SII ha la facoltà di rettificare i dati trasmessi entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera c).

In corrispondenza dei punti di riconsegna per i quali il SII abbia messo a disposizione le informazioni previste dal TISG, SGI proevvede di:

- i. individuare il quantitativo di Gas da allocare giornalmente ad ogni UDD secondo le modalità indicate nell'allegato 9C, sulla base dei dati resi disponibili dal Gestore del SII;
- <u>HII.</u> determina<u>re</u> l'allocazione giornaliera degli Utenti presso ciascun city-gate partendo dai dati di cui alla precedente lettera b)

9.5.5.11 Modalità di allocazione definitiva del gas in caso di incompleta "mappatura" della catena commerciale

Qualora si verifichi il caso di matrici di corrispondenza delle filiere commerciali non chiuse, i prelievi relativi all'Utente della distribuzione per il quale non sia stata completata la filiera commerciale saranno attribuiti, direttamente dal gestore del SII, al Fornitore transitorio del Servizio di Default Trasporto, individuato ai sensi della Delibera 249/2012 e della Delibera 361/2013

Ai prelievi attribuiti al Fornitore transitorio del Servizio di Default Trasporto saranno applicati i corrispettivi con le modalità previste dalla normativa sopra richiamata.

9.5.5.12 Allocazioni definitive

Le allocazioni definitive verranno inviate dal Trasportatore agli Utenti entro il giorno 28 del mese successivo a quello di applicazione dell'allocazione e nella seconda versione entro la metà del secondo mese successivo a quello a cui i dati si riferiscono, come specificato al par. 9.4.4.

Per uno schema riassuntivo delle attività, delle tempistiche e delle modalità per lo scambio delle informazioni relativamente alle procedure di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione, si rimanda all'Allegato 4A del capitolo "Procedure di coordinamento informativo".



9.6 CORRISPETTIVO DI SCOSTAMENTO

Nel caso in cui si verifichi uno scostamento dell'Utente in un Punto di Riconsegna su RR direttamente allacciato superiore al 10 per cento, il Trasportatore applica un corrispettivo pari 1,1 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel Punto di Riconsegna su RR in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel mese superiore al 10 per cento.

L'ammontare massimo dei corrispettivi di scostamento applicati ad un Utente presso un punto di riconsegna, con riferimento all'interno anno termico, non può essere superiore a 1,1 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nei punti di riconsegna in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel medesimo punto nel corso dell'anno termico.

Alle capacità conferite sui punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione ai sensi dell-a delibera 147/2019/R/GAS e ss.mm.ii non si applicano i corrispettivi di scostamento.

Il corrispettivo di cui sopra non è dovuto nel caso di uno scostamento in un Punto di Riconsegna su RR, conseguente alla fornitura di gas naturale a carri bombolai, relativamente alla quota di capacità effettivamente utilizzata per la fornitura alternativa, nei casi di riduzione o sospensione del servizio di trasporto o di distribuzione per:

- interventi manutentivi e potenziamenti del sistema;
- interventi sulle reti causati da opere di terzi;
- interventi sulle reti di trasporto legati a emergenze di servizio di cui al paragrafo 20.2;
- interventi sulle reti di distribuzione riconducibili ad emergenze di servizio, definite analogamente al sottoparagrafo 20.2;
- altri interventi effettuati dal Trasportatore per esigenze del sistema.

Ai fini di tale esenzione, l'Utente deve inviare al Trasportatore, anticipata via fax e/o e-mail, entro e non oltre il 5° giorno lavorativo del mese M+1, la richiesta (in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) attestante il diritto all'esenzione per la fornitura a carri bombolai nel giorno o nei giorni interessati dallo scostamento, e contenente le seguenti informazioni:

 il Punto di Riconsegna su RR interessato dalla fornitura di gas naturale a carri bombolai:



- per tale Punto di Riconsegna su RR e per ciascuno dei giorni interessati dallo scostamento, il volume giornaliero (espresso in Sm³/g) attribuito alla fornitura alternativa:
- la tipologia dell'intervento tra quelle individuate al paragrafo precedente, nonché la data e il luogo di prestazione del servizio sostitutivo. Nel caso in cui il servizio sostitutivo sia prestato per riduzione o sospensione del servizio di distribuzione, tale documentazione viene rilasciata dall'Impresa di Distribuzione.

La richiesta di esenzione non sarà ritenuta valida dal Trasportatore qualora:

- i dati e la documentazione di cui sopra risultino incompleti e/o non corretti;
- l'Utente non rispetti i tempi, le modalità ed i mezzi per l'invio delle informazioni richieste.

Nel caso in cui si verifichi uno scostamento fra la capacità utilizzata da un Utente e la capacità conferita al medesimo Utente su un Punto di Riconsegna termoelettrico, SGI applicherà al massimo scostamento registrato nel giorno (non tenendo conto della tolleranza del 10 per cento) un corrispettivo pari a 1,1 volte il prodotto tra l'ammontare del corrispettivo unitario di capacità annuale presso il Punto in oggetto, riproporzionato su base giornaliera e il coefficiente moltiplicativo di cui alla Delibera 512/17.

Nel caso in cui si verifichi uno scostamento fra la capacità utilizzata da un Utente e la capacità conferita al medesimo Utente su un Punto di Riconsegna, direttamente allacciato alla rete di trasporto, che alimenta un impianto di distribuzione gas per autotrazione (impianto di autotrazione), SGI applicherà, conformemente a quanto previsto dalla Delibera 487/2017, per i primi 90 giorni dell'anno termico, anche non consecutivi, in cui si verifichi tale scostamento, un corrispettivo pari al corrispettivo di capacità annuale del Punto di Riconsegna, riproporzionato su base giornaliera, moltiplicato per la quota di scostamento giornaliero inferiore o uguale al 50% della capacità conferita. In caso di scostamenti eccedenti il limite del 50%, si applicherà, al massimo scostamento registrato all'interno del mese, il corrispettivo di cui all'art. 17.9 della Deliberazione 137/02.

Ai fini dell'applicazione della Delibera 487/2017, il Trasportatore applica le riduzioni alle fatture di scostamento di cui sopra (valide per i Punti di riconsegna che alimentano impianti di autotrazione direttamente connessi alla rete di trasporto) anche per gli impianti di autotrazione connessi alla rete di distribuzione. A tal fine l'Utente che, ai sensi del Capitolo 5 e del Capitolo 7 del presente Codice abbia attestato una quota di capacità funzionale all'alimentazione di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione, comunicherà i quantitativi giornalieri di gas relativi alla fornitura di ciascun impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione connesso alla rete di distribuzione. Le modalità di applicazione delle riduzioni e le modalità di trasmissione delle informazioni saranno specificate attraverso apposita procedura pubblicata sul



sito internet del Trasportatore alla quale si rimanda per quanto non specificato all'interno del Codice.

La riduzione si applica per i primi 90 giorni dell'anno termico, anche non consecutivi, in cui si verifichi tale scostamento e si applica al singolo impianto di autotrazione; nel caso di cambio di fornitura, all'Utente del Bilanciamento che subentra nella fornitura e ne dà informazione al Trasportatore attraverso l'apposita modulistica presente sul proprio sito internet, verrà applicata la riduzione dei corrispettivi di scostamento per i giorni residui rispetto ai 90 complessivi all'interno dell'anno termico.



ALLEGATO 9C

Λ	MO	םו	Δ	Ш	L	Λ,		\mathbf{L}		ΔL		20	Δ	710	NC	IE.	C	110)R	N/	ΔL	Œ	RA	S	Ш	1.5		R	=TI		ום
•	"				•	•		_	•	\ <u>_</u>	_						•		<i>,</i> , ,		'		1/1	_	UL						
٦	ΓD	Δ	SE	0	P	T	1	Λ	CI	1	$\mathbf{H}^{\mathbf{r}}$	TE	NIT	П	וח	ΕI	ΙF		Δ	D1	ПТ	F	DI	G	ΔC	P	PF	21 I	EV/	ΔΤ	F
п		_	JI	9	77			$\overline{}$	U	_	U			_				_			_		7 1	U	70		171	-61			
Ē	Δ	L	<u> </u>	<u>LE</u>	=N	II	LN		M	M	15	Ш	Δ	TL	G	Ω	R۸	LΔ	LM	ΙE	NJ	E									

9C 1 MODALITÀ DI APPLICAZIONE	2
VOLI MODALITA DI ALI LICAZIONE	Z



9C.1 MODALITÀ DI APPLICAZIONE

In applicazione della Delibera ARG/gas 27/10, con riferimento al processo di allocazione di cui al paragrafo 9.5.5.6, i quantitativi giornalieri di gas naturale determinati in ciascun mese per ciascun utente del servizio di distribuzione per ciascuna tipologia di prelievo (identificata dal relativo profilo standard) e per ciascun Punto di Riconsegna della RR devono soddisfare congiuntamente le seguenti condizioni:

- 1. la somma dei valori giornalieri relativi a tutte le tipologie di prelievo e a tutti gli utenti della distribuzione deve essere, per ciascun giorno del mese, pari al quantitativo riconsegnato presso il Punto di Riconsegna, al netto della somma dei prelievi oggetto di misura giornaliera e del gas immesso dall'Impresa di Distribuzione a proprio titolo;
- 2. la somma dei valori giornalieri di tutti i giorni del mese relativi a ciascuna tipologia di prelievo e a ciascun utente della distribuzione deve essere pari al quantitativo di gas mensile comunicato dall'Impresa di Distribuzione in relazione alla medesima tipologia di prelievo e utente della distribuzione:
- 3. i valori giornalieri di ciascun giorno del mese relativi a ciascuna tipologia di prelievo e a ciascun utente della distribuzione devono essere il più possibile prossimi ai valori giornalieri ottenuti applicando il corrispondente profilo standard al quantitativo di gas mensile comunicato dall'Impresa di Distribuzione.

Al fine di rispettare le condizioni sopra descritte, i valori giornalieri, ottenuti applicando il profilo standard al quantitativo di gas mensile comunicato dall'Impresa di Distribuzione per ciascuna tipologia di prelievo, ad eccezione, limitatamente ai mesi da ottobre ad aprile, di quelle associate all'uso tecnologico senza componente termica, e per ciascun utente della distribuzione, ai soli fini dell'allocazione giornaliera agli Utenti di cui al paragrafo 9.5.5.6, sono riproporzionati:

- a) con un coefficiente diverso per ciascun giorno comune a tutti gli utenti della distribuzione e a tutte le tipologie di prelievo e
- b) con un ulteriore coefficiente diverso per ciascuna tipologia di prelievo e comune a tutti i giorni del mese.



Quanto sopra descritto si traduce nelle seguenti relazioni:

$$\sum_{i}^{Np} a_{k} * b_{i} * p_{i,k} + T_{k} = I_{k} - P_{gk} - P_{tk}$$

$$k = 1, \dots, N_{g}$$
(1)

dove:

 N_{P} rappresenta il numero di tipologie di prelievo presenti al punto di riconsegna (considerando separatamente anche le tipologie di prelievo relative a diversi utenti della distribuzione) ad esclusione, limitatamente ai mesi da ottobre a aprile, di quelle associate all'uso tecnologico senza componente termica;

Ne rappresenta il numero dei giorni del mese;

ak rappresenta il coefficiente di cui alla lettera a);

bi rappresenta il coefficiente di cui alla lettera b);

p_{i,k}-rappresenta il valore nel giorno *k* ottenuto applicando il profilo *standard* al quantitativo di gas mensile comunicato dall'impresa di distribuzione per la tipologia di prelievo *i*, ovvero:

$$\underline{p_{i,k}} = Q_i * \frac{v_{\% i,k}}{\sum_{k} v_{\% i,k}}$$
 $k = 1,..., N_g$

dove $v_{\%-i,k}$ è il valore percentuale della curva standard del giorno k per la tipologia di prelievo/utente i;

 I_k rappresenta il valore misurato presso il punto di riconsegna della rete regionale di trasporto del giorno k al netto del gas immesso dall'impresa di distribuzione a proprio titolo:

 P_{gk} rappresenta la somma, nel giorno k, dei prelievi presso i punto di riconsegna della rete di distribuzione oggetto di misura giornaliera, come comunicati dall'impresa di distribuzione;

Ptk rappresenta, limitatamente ai mesi da ottobre a aprile, la somma, nel giorno k, delle attribuzioni giornaliere di ciascun prelievo della rete di distribuzione con profilo di prelievo associato all'uso tecnologico senza componente termica; nei restanti mesi tale termine è posto pari a 0;

Q_i rappresenta il quantitativo mensile di prelievo per la tipologia di prelievo/utente del servizio di distribuzione i;

*a_k*b_i*p_{i,k}* rappresenta il valore nel giorno *k* del quantitativo allocato al "city gate" corrispondente alla tipologia di prelievo/utente del servizio di distribuzione *i*;

 T_k e T_i rappresentano gli scarti delle relazioni (1) e (2) di cui al comma 2.4 della delibera ARG/gas 27/10.

Il sistema di equazioni sopra descritto è risolto con il seguente procedimento iterativo:

i) sono posti inizialmente pari a 1 i coefficienti a_k e b_i , al fine di rispettare il vincolo di cui al precedente punto 2;

ii) si verifica il rispetto della condizione che la somma del valore assoluto degli scarti delle relazioni (1) e (2) $\left(\sum_{k} |T_k| + \sum_{i} |T_i|\right)$ ottenuti con i coefficienti a_k e b_i

correnti sia inferiore ad N_g ; se la condizione è soddisfatta il processo passa al punto iv), altrimenti la procedura prosegue al punto iii);

iii) sono determinati nuovi valori dei coefficienti giornalieri a_k e b_i con le seguenti formule:

$$a_{k} := a_{k} * \left(\frac{I_{k} - P_{gk} - P_{tk}}{\sum_{i} a_{k} * b_{i} * p_{ik}} \right)$$
 $k = 1, ..., N_{g}$

$$b_i \coloneqq b_i * \left(\frac{Q_i}{\sum_k a_k * b_i * p_{ik}} \right) \qquad i = 1, \dots, N_p$$



e la procedura riprende dal punto ii);

iv) il processo termina con il calcolo dei quantitativi allocati per ciascuna tipologia di prelievo e per ciascun utente della distribuzione pari, in ciascun giorno a $a_k*b_i*p_{ik}$ con i valori dei coefficienti a_k e b_i determinati secondo il precedente punto iii).



FATTURAZIONE E PAGAMENTO

17.1. LE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO	
17.1.1 Introduzione	
17.1.2 Tipologie di fattura	
17.2. IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE	
17.2.1 Le fatture relative al servizio di trasporto	
17.2.2 Le altre tipologie di fattura	
17.2.3 Gli allegati alle fatture	
_	_
17.3. I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE	
17.3.1 I termini di emissione delle fatture	<u>6</u> 5
17.3.1.1. Le fatture relative al servizio di trasporto	<u>6</u> 5
17.3.1.2. Le altre tipologie di fattura	<u>6</u> 5
17.3.2 Il pagamento delle fatture	6
17.3.3 II termine di pagamento	
17.3.4 Le modalità di pagamento	
17.3.5 Gli interessi per i casi di ritardato pagamento	
17.3.6 Modalità di anticipo e di invio delle fatture	
·	_
17.4. LE CONTESTAZIONI	, <u>⊙</u> +



17.1. LE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO

17.1.1 Introduzione

Al termine di oOgni mese, una volta completato il calcolo del bilancio energetico definitivo per gli Utenti, il Trasportatore provvede ad emettere le fatture relative ai corrispettivi per il servizio di trasporto ed agli eventuali corrispettivi di scostamento previsti dal vigente quadro normativo; costituisce inoltre parte integrante dell'attività in oggetto l'emissione di altre fatture, quali quelle relative ad eventuali conquagli ed agli interessi applicati ai pagamenti effettuati in ritardo.

17.1.2 Tipologie di fattura

La tariffa per il trasporto del Gas si articola in: corrispettivi per il servizio di trasportodi capacità, corrispettivi relativi al servizi non di trasporto transitorio di misura e i corrispettivi variabile relativi alle componenti tariffarie a copertura degli oneri di carattere generale del sistema gas; a sua volta il corrispettivo di capacità è suddiviso in una componente per il trasporto su RN ed un'altra per il trasporto su RR. Tale sistema prevede inoltre l'applicazione di corrispettivi di disequilibrio e di scostamento del sistema per il mancato rispetto degli impegni assunti con la stipula dei contratti di trasporto.

T= Ke*CPe+Ku*CPu+V*CVu+Vfc*CVfc

La fatturazione dei corrispettivi associati al trasporto sulla rete operata dal Trasportatore sarà, a seconda della specifica componente della tariffa considerata, a carico di questi o dell'Impresa Maggiore, indipendentemente dalla pertinenza dei ricavi associati.

In particolare, il Trasportatore fatturerà:

- <u>a.</u> <u>il</u> corrispettivoi di capacità per il trasporto <u>sulle proprie RR relativo ai</u> <u>conferimenti nel punto di uscita u della rete (CPu);</u>
- b. il corrispettivo per il servizio di misura, a copertura delle attività di meter e meter reading (CMt);
- c. il corrispettivo per il servizio di metering presso i clienti finali (CMcf);
- d. il corrispettivo unitario variabile (CVu);



- e. il corrispettivo complementare unitario variabile per il recupero dei ricavi (CVfc);
- af. le componenti tariffarie addizionali alla tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema¹;
- b. i le componenti aggiuntive alla tariffa di trasporto
- il corrispettivo CV relativo alle Produzioni Locali;
 i corrispettivi fissi associati ai Punti di Riconsegna su RR;
- deg. i corrispettivi di scostamento di cui al paragrafo 9.6 del Codice di Rete.

L'Impresa Maggiore, -fatturerà invece:

- i corrispettivi di capacità per il trasporto su RN per il trasporto relativi ai conferimenti ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti (CPe);
- > il corrispettivo variabile (esclusa la parte relativa alle Produzioni Locali);
- > i corrispettivi di disequilibrio.

I ricavi verranno successivamente ripartiti tra il Trasportatore e l'Impresa Maggiore.

L'attività di fatturazione di cui al presente documento consente al Trasportatore di valorizzare i servizi forniti secondo lo schema previsto nel sistema tariffario in vigore.

In via generale, l'elenco delle fatture emesse dal Trasportatore ai sensi del presente documento può essere suddiviso tra le fatture relative al servizio di trasporto vero e proprio e quelle che possono essere classificate come "altre tipologie di fattura".

Le prime comprendono le seguenti voci:

- e- corrispettivo di capacità su RR (per i Punti di Riconsegna);
- t. corrispettivo transitorio di misura per ciascun Punto di Riconsegna;
- g. corrispettivo variabile relativo alle Produzioni Locali;
- h. componenti aggiuntive alla tariffa di trasporto;;
- corrispettivo di scostamento.

Come sopra menzionato, il <u>Il</u> Trasportatore provvede ad emettere, oltre alle fatture relative al servizio di trasporto sopra descritte, altre tipologie di fattura, quali:





- h. le fatture associate a conguagli e/o correzioni di errori relativi alle fatture già emesse, sotto forma di note di debito o di credito, quali gli errori di misura o di allocazione da una parte e gli errori di stampa e/o calcolo manifesti dall'altra;
- i. le fatture / note di credito relative ai conguagli relativi ai corrispettivi variabili CVu e CVfc, così come stabilito dall' articolo 25.1 del TISG
- j. <u>le fatture / note credito relative alle variazioni di capacità conferita ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi con reti di distribuzione (City Gate) comunicate dal gestore del SII di cui al capitolo 5 paragrafo 5.4.4.</u>
- k. le fatture relative ad interessi per ritardato pagamento;
- Le fatture relative ad <u>eventuali</u> altre voci <u>(ad esempio le tipologie di cui al capitolo 14 "programmazione e gestione degli interventi")</u>.

17.2. IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE

Le fatture relative al servizio di trasporto

Ogni documento associato alla fatturazione in oggetto contiene:

- > i dati identificativi dell'Utente;
- > il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- > il mese cui la fattura si riferisce:
- > la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- > l'importo mensile, espresso in Euro, relativo ad ogni singola voce presente in fattura;
- l'importo totale fatturato, espresso in Euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente;
- > l'eventuale imposta di bollo.



17.2.1 Le altre tipologie di fattura

Relativamente ai documenti indicati ai punti f) e g) il documento emesso dal Trasportatore contiene:

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura:
- la tipologia di fattura;
- il periodo cui la fattura si riferisce;
- i riferimenti alle fatture da conguagliare/correggere;
- le voci oggetto di conguaglio/correzione;
- l'importo a debito o credito dell'Utente, espresso in Euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente;
- l'eventuale imposta di bollo.

Gli allegati alle fatture

A corredo delle informazioni presenti nel corpo principale della fattura e precedentemente –riportate nei precedenti sottoparagrafi 17.2.1 e 17.2.2, il Trasportatore fornisce anche un allegato riportante il dettaglio completo ed esaustivo dei calcoli di fatturazione effettuati, riportante l'indicazione di tutte le grandezze di base utilizzate per la computazione degli importi: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tali grandezze comprendono:

- i corrispettivi unitari di trasporto unitari;
- l'elenco dei Punti di Riconsegna su RR oggetto del servizio di trasporto con le caratteristiche ad essi associate (ad esempio: capacità impegnate, distanze da RN);
- l'energia allocata ai Punti di Consegna da Produzione Locale;
- le allocazioni giornaliere in volume e in energia e, il PCS e il PCSe (relativamente alle fatture di scostamento);
- l'interesse applicato (per le fatture di cui al punto g di cui al paragrafo 17.1.2).



17.3. I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE

17.3.1 I termini di emissione delle fatture

17.3.1.1. Le fatture relative al servizio di trasporto

In considerazione del fatto che i dati necessari per l'emissione delle varie fatture si renderanno disponibili in tempi diversi, le fatture relative al servizio di trasporto sopra descritte verranno emesse dal Trasportatore in tre-momenti separati ed-

Secondo la tempistica schematizzata nel diagramma, il Trasportatore emette le fatture di cui ai punti da a) a e) entro i seguenti termini:

- per le fatture di cui ai relative ai punti a) e b)²e c) sopra indicati, entro il giorno 5° giorno lavorativo del mese successivo al mese di erogazione del servizio di trasporto;
- A seguito della disponibilità del dato: per le fatture di cui a<u>i</u>l punte<u>i</u>-c),d),e),
 f) g) e quelle relative alle altre tipologie di fatture entro l'ultimo giorno del mese successivo al mese di erogazione del servizio.

In tutti i casi le scadenze sopra indicate cadano di sabato, domenica o giorno festivo, il termine di emissione delle fatture viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

17.3.1.2. Le altre tipologie di fattura

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto f), nel caso di errori di misura o di allocazione sono previsti momenti di verifica (come previsto al capitolo "Bilanciamento"), successivamente ai quali sono attivate le relative procedure di conguaglio: il termine per l'emissione, da parte del Trasportatore, delle relative note di debito o di credito è fissato per la fine del terzo mese successivo a quello cui si riferisce il conguaglio.

17.3.2 Il pagamento delle fatture

E' fatto obbligo agli Utenti di provvedere al pagamento delle fatture nei termini previsti nel presente documento: eventuali ritardi saranno sanzionati secondo la



² Salvo i casi di capacità conferita non annuale di cui alla Delibera 512/17 comma 1, lettera d)

metodologia di seguito indicata e costituiscono una delle cause di risoluzione contrattuale previste al sottoparagrafo 18.3.1 del capitolo "Responsabilità delle Parti".

Eventuali errori di stampa e/o di calcolo manifesti negli importi fatturati vengono generalmente corretti prima del termine di pagamento, determinando l'annullamento del documento e l'invio di una nuova fattura. Nel caso non sia possibile provvedere in tempo utile alla correzione, l'Utente pagherà l'importo considerato corretto, se minore, e verrà emessa relativa nota credito; oppure l'eventuale maggiore importo verrà conguagliato sulla prima fattura utile successiva emessa dal Trasportatore.

17.3.3 Il termine di pagamento

Il termine di pagamento delle fatture da parte degli Utenti consegue dai tempi dalla relativa emissione.

Ciascun Utente sarà tenuto ad effettuare il pagamento delle fatture in oggetto, presso il conto corrente bancario indicato sulle stesse, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Nel caso in cui il giorno di scadenza cada di sabato, domenica o giorno festivo, l'Utente potrà provvedere al pagamento delle fatture entro il primo giorno lavorativo successivo.

Per quanto riguarda in particolare le note di credito o di debito relative ad errori di misura o di allocazione, di cui al punto f), gli errori di stampa e/o di calcolo manifesti saranno invece conteggiati sull'importo della prima fattura utile successiva.

17.3.4 Le modalità di pagamento

L'Utente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati mediante le seguenti due modalità, a sua scelta:

- mediante addebito preautorizzato in conto - Procedura R.I.D (Rapporti interbancari diretti) presso Istituto di Credito convenuto;

mediante bonifico bancario presso un Istituto di Credito convenuto con valuta fissa a favore del Trasportatore corrispondente alla scadenza della fattura, inviandone copia per conoscenza al Trasportatore.



17.3.5 Gli interessi per i casi di ritardato pagamento

In caso di ritardato pagamento di una fattura, l'Utente dovrà, sugli importi fatturati e non pagati, interessi <u>legali</u> per ogni giorno di ritardo, <u>pari al saggio di interesse di periodo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, maggiorato di sette punti percentuali, secondo quanto previsto dall'art. 5 dal del D. Lgs n. 231/2002.</u>

17.3.6 Modalità di anticipo e di invio delle fatture

Le fatture emesse dal Trasportatore, compresi gli allegati, verranno anticipate ed inviate all'Utente tramite il Servizio di Interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate e/o a mezzo e-mail per tutti coloro per cui non è prevista la prima tipologia di trasmissione. nelle modalità previste all'interno del Contratto di Trasporto.

17.4. LE CONTESTAZIONI

Qualora sorgano contestazioni da parte dell'Utente circa l'importo fatturato, l'Utente dovrà comunque provvedere al pagamento integrale della fattura in oggetto. Se la contestazione si rivela fondata, la correzione verrà effettuata contestualmente alla prima fattura successiva alla risoluzione della contestazione, tenendo conto degli interessi come definiti nel caso di ritardato pagamento. Per la regolamentazione dell'eventuale arbitrato necessario per dirimere il contenzioso si veda il paragrafo 18.5 del capitolo "Responsabilità delle Parti".

Salvo contestazioni tra le Parti, ciascuna fattura sarà considerata definitiva dopo un periodo di 3 mesi dall'emissione della stessa.

